



# NOMENCLATORE ANNUALE DELLE PRESTAZIONI **2025**

*Approvato dal Comitato Amministratore il 15 novembre 2024*



# INDICE

Premessa	4
Modalità di presentazione delle richieste	5
Norme generali	6

## CAPITOLO 1 – NOZIONI GENERALI

<b>Articolo 1 – Oggetto del Nomenclatore Annuale delle prestazioni</b>	8
<b>Articolo 2 – Tipologia delle prestazioni e modifiche al Nomenclatore</b>	8
<b>Articolo 3 – Definizioni</b>	9
<b>Articolo 4 – Beneficiari delle prestazioni</b>	12
<b>Articolo 5 – Criteri di rimborsabilità e obblighi del Destinatario</b>	12
<b>Articolo 6 – Decesso del Destinatario</b>	13
<b>Articolo 7 – Garanzia vita intera</b>	13
<b>Articolo 8 – Termini di aspettativa</b>	14
<b>Articolo 9 – Estensione territoriale</b>	14

## CAPITOLO 2 – PRESTAZIONI OSPEDALIERE

Indicazioni sulla documentazione	16
Termini per l'invio della documentazione	16
<b>Articolo 10 – Prestazioni Ospedaliere</b>	17
Ricovero in regime privato, con o senza intervento chirurgico ed interventi chirurgici effettuati ambulatoriamente ed in day hospital	17
Ricovero per parto e ricovero di neonati per trattamento terapeutico	20
Intervento agli occhi per correzione di difetto refrattivo Metodica laser – Iniezioni intravitreali	21
Ricovero per terapie oncologiche	22
Diarie – Prestazioni sostitutive	23

**CAPITOLO 3 – PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE**

Indicazioni sulla documentazione	26
Termini per l'invio della documentazione	29
<b>Articolo 11 – Prestazioni extra-ospedaliere</b>	<b>29</b>
Prestazioni accessorie per malattia o infortunio	29
Prestazioni diagnostiche e analisi	31
Prestazioni specialistiche	33
Ticket	35
Prestazioni riabilitative	36
Plantari – Sostituzione e riparazione protesi di parti anatomiche	38
Ricerca maternità e gravidanza	39
Prestazioni odontoiatriche	40
Lenti da vista e apparecchi acustici	42
Asportazioni dermatologiche	43
Vaccini	44
Omeopatia e agopuntura	45
Psicoterapia	45
Prestazioni riservate ai titolari di disabilità con invalidità INPS	45
Malattie di carattere oncologico	46
Recupero tossicodipendenza ed etilismo	47
Estero	48
Nutrizione	48

**CAPITOLO 4 – ESCLUSIONI**

<b>Articolo 12 – Limiti delle prestazioni</b>	<b>50</b>
---	-----------

**ALLEGATI**

Allegato 1 – Elenco interventi chirurgici	53
Allegato 2 – Elenco interventi chirurgici	56
Allegato 3 – Prestazione LTC – Stati di non autosufficienza	57

## PREMESSA

1. Lo Statuto della Cassa Mutua Nazionale, all'art. 3, 2° comma, recita: *L'erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione, da parte dell'interessato, delle norme dello Statuto e delle disposizioni attuative emanate dal Comitato Amministratore (...)*. Lo Statuto è stato inviato a ciascuna Azienda, per la distribuzione ai Destinatari in servizio ed in quiescenza.
2. Il Regolamento Annuale delle Prestazioni statutariamente previsto è stato denominato "Nomenclatore Annuale delle Prestazioni" ed ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre, definito come "anno sanitario".
3. La Cassa Mutua Nazionale gestisce secondo la logica dell'appropriatezza le risorse conferite dagli iscritti, con riguardo alle specifiche esigenze del singolo evento patologico e al principio dell'economicità nell'impiego delle risorse. L'erogazione delle prestazioni previste dal vigente Nomenclatore è subordinata all'accertamento dell'evento che dà luogo al ricorso alle prestazioni.
4. Le richieste di rimborso non in regola con le norme del presente Nomenclatore Annuale delle prestazioni verranno respinte.
5. La Cassa Mutua Nazionale rimborsa esclusivamente le prestazioni esplicitamente indicate in ciascun articolo, alle condizioni e con le modalità previste. **Limiti delle prestazioni ed esclusioni sono espressi all'art. 12 del presente Nomenclatore Annuale delle prestazioni.**

# MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

Le richieste di rimborso vanno inoltrate **preferibilmente** tramite la procedura web presente nel portale della Cassa Mutua Nazionale all'indirizzo **www.cmn.bcc.it**  
In alternativa, si può spedire la richiesta in forma cartacea all'indirizzo:

Cassa Mutua Nazionale – Via Massimo D'Azeglio n. 33, 00184 Roma

## **PROCEDURA WEB**

- le spese possono essere inserite in ogni momento, le pratiche di importo inferiore a € 250,00 rimangono nello status "inserita" per 30 giorni dal caricamento e poi protocollate
- Il CM\_S si genera automaticamente
- Le richieste di riesame devono pervenire alla Cassa nel termine di 60 giorni dalla data di lavorazione.

## **INVIO POSTALE**

- la documentazione va presentata in copia
- le spese sostenute vanno cumulate fino al raggiungimento dell'importo di € 250,00 o per un arco di 30 giorni
- Occorre compilare ed allegare il modello CM\_S, scaricabile dal sito.

La DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ È RIPORTATA SUL MODELLO CM\_S.

Gli assistiti si impegnano a trasmettere le copie fedeli degli originali, la Cassa si riserva di chiedere in ogni momento l'esibizione degli originali. In caso di rifiuto la Cassa si riserva le azioni più appropriate.

Sul sito è disponibile la guida per il corretto inserimento, per visionarla:

*Assistenza e Contatti>Mini Guide>Richiesta di Rimborso on line.*

# NORME GENERALI

- 1. La non conformità della documentazione a quella prevista dal presente Nomenclatore Annuale delle prestazioni non dà luogo ad alcun rimborso.**
2. Qualunque manomissione delle documentazioni mediche e di spesa sarà severamente sanzionata, facendo decadere ogni possibilità di rimborso.
3. Le correzioni apposte sulla documentazione fiscale o sanitaria dal soggetto fiscale/sanitario che l'ha emessa devono essere timbrate e controfirmate dall'emittente stesso. Nel caso di cartelle cliniche incomplete o contenenti informazioni errate, sarà necessaria la remissione della cartella clinica integrale da parte della struttura sanitaria, nel rispetto della procedura di correzione prevista dalla normativa in materia.
4. La Cassa, in relazione alle prestazioni oggetto di richiesta di rimborso, si riserva di richiedere in ogni momento ulteriore documentazione riguardante patologie, esami, analisi, spese, immagini fotografiche e quant'altro ritenga necessario per l'evasione della pratica, nonché di sottoporre il beneficiario a visita medica di controllo a carico della Cassa, anche preventivamente alla prestazione oggetto di richiesta di rimborso. In caso di rifiuto dell'invio o mancata presentazione dei documenti richiesti o di sottoporsi a visita medica la Cassa potrà valutare la possibilità di interrompere il rimborso.
5. Il Destinatario o il beneficiario deve consentire la visita di medici indicati dalla Cassa e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno eseguito la visita, non opponendo alcun divieto, salvo rinunciare alle prestazioni della Cassa.
6. I documenti di spesa, notule, parcelle, fatture e simili, per essere rimborsabili, devono essere conformi alla normativa fiscale in vigore e devono essere intestati al soggetto che ha fruito della prestazione.
7. In caso di prestazioni rese a due o più membri del nucleo familiare, deve essere prodotta una ricevuta fiscale/fattura per ciascun soggetto che ha beneficiato della prestazione.
8. Nel caso di spese già oggetto di rimborso da altri enti, la Cassa Mutua Nazionale procederà al rimborso applicando le franchigie previste sul totale rimasto a carico

dell'iscritto e comunque nei limiti del presente Nomenclatore. In tali casi, è necessario allegare alla richiesta di rimborso la documentazione comprovante il rimborso ottenuto da altri soggetti.

**9.** È esclusa dal rimborso l'IVA

- Non sono ammesse a rimborso **le prestazioni sanitarie sulle cui fatture sia stata applicata l'IVA** in quanto, ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni, ne sono esenti.
- Le strutture sanitarie applicano l'IVA per i servizi (degenza, sala operatoria, materiali, medicinali), comunque il rimborso dell'IVA resta escluso da qualsiasi tipologia di spesa sostenuta.

**10.** Sono esclusi dal rimborso i costi previdenziali eventualmente applicati sulle fatture/ricevute fiscali e l'imposta di bollo.

# CAPITOLO 1 - NOZIONI GENERALI

## Articolo 1

### Oggetto del Nomenclatore Annuale delle prestazioni

---

Il Nomenclatore Annuale delle prestazioni, predisposto ed approvato dal Comitato Amministratore, disciplina l'erogazione delle prestazioni sanitarie.

Termini, limiti, modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni sono descritti e regolati dagli articoli che seguono.

## Articolo 2

### Tipologia delle prestazioni e modifiche al Nomenclatore

---

Le prestazioni erogate dalla Cassa Mutua Nazionale, direttamente o per il tramite di strutture di supporto, **si suddividono in Ospedaliere ed Extra-ospedaliere**. Le prestazioni verranno riconosciute in dipendenza di malattie o stati patologici accertati, gravidanza ed infortuni verificatisi nel corso dell'anno sanitario.

Le prestazioni verranno rese sulla base delle disponibilità contributive dell'esercizio.

**Il Comitato Amministratore** potrà variare, in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, termini e modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni.

Delle avvenute variazioni verrà data pubblicità a mezzo di apposita circolare.

I Destinatari in quiescenza verranno informati direttamente dalla Cassa Mutua Nazionale.

Qualsiasi informativa verrà inoltre pubblicizzata sulla pagina WEB della Cassa Mutua Nazionale consultabile al seguente indirizzo: **[www.cmn.bcc.it](http://www.cmn.bcc.it)**

Le richieste di rimborso, in caso di modifica del Nomenclatore Annuale delle prestazioni in corso d'anno, saranno evase, da parte della Cassa Mutua Nazionale, con applicazione delle norme vigenti al momento della spesa o della data di ricovero ospedaliero, sempre se corredate della documentazione prevista.

## Articolo 3

### Definizioni

Definizione dei termini che verranno utilizzati nel testo che segue:

<b>per "Cassa":</b>	la Cassa Mutua Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo
<b>per "Destinatario":</b>	i prestatori di lavoro subordinato non in prova ed i pensionati, quali titolari del diritto di assistenza, come definiti dallo Statuto
<b>per "Beneficiario":</b>	i soggetti aventi diritto alle prestazioni a norma dello Statuto
<b>per "famigliare":</b>	i famigliari del Destinatario, beneficiari delle prestazioni a norma dello Statuto
<b>per "nucleo famigliare":</b>	il Destinatario ed i suoi familiari beneficiari delle prestazioni a norma dello Statuto, anche se tra questi fossero presenti altri Destinatari
<b>per "infortunio":</b>	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili
<b>per "malattia" / "patologia":</b>	ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
<b>per "prevenzione":</b>	insieme di provvedimenti sanitari che hanno lo scopo di prevenire le malattie
<b>per "regime di ricovero":</b>	forma di erogazione dell'assistenza ospedaliera. Può assumere le modalità di ricovero "ordinario" e ricovero in "day hospital" (ricovero in regime di degenza diurna). La permanenza in pronto soccorso non costituisce ricovero.
<b>per "ricovero ordinario":</b>	ricovero programmato o d'urgenza della durata di uno o più giorni per il trattamento di patologie acute, non croniche. Il ricovero ordinario prevede obbligatoriamente l'apertura di cartella clinica.
<b>per "ricovero in day-surgery":</b>	ricovero in day-hospital a fini chirurgici
<b>per "intervento chirurgico":</b>	prestazioni chirurgiche documentate dal verbale della seduta operatoria (atto operatorio) nel quale vengono riportati i nominativi dei professionisti partecipanti attivamente
<b>per "intervento chirurgico ambulatoriale":</b>	prestazioni chirurgiche effettuate presso ambulatorio pubblico o privato

<b>per "cartella clinica":</b>	documento legale di ricovero, previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente
<b>per "franchigia":</b>	percentuale delle spese non coperte dalla Cassa che rimangono a carico del beneficiario
<b>per "lettera di dimissione":</b>	documento che viene rilasciato al paziente al momento della dimissione da un episodio di ricovero. Contiene una sintesi delle informazioni presenti in cartella clinica e le indicazioni per gli eventuali controlli o terapie da effettuare oltre l'identificazione del medico responsabile della dimissione e la sua firma. Le informazioni contenute nel documento sono destinate, oltre che al paziente, al medico che lo seguirà nella fase post ricovero
<b>per "assistenza infermieristica":</b>	l'assistenza prestata da professionista in possesso di specifico diploma e iscritto al relativo albo professionale
<b>per "Rete convenzionata":</b>	rete di case di cura, di ambulatori medico specialistici, studi odontoiatrici ed altre strutture sanitarie convenzionate in Italia ed all'estero con la Cassa direttamente e/o tramite altro operatore
<b>per "medico chirurgo":</b>	laureato in medicina e chirurgia ed iscritto al relativo albo professionale
<b>per "medico specialista":</b>	laureato in medicina e chirurgia e con titolo accademico di specializzazione in una specifica branca della medicina ed iscritto al relativo albo professionale
<b>per "fisioterapista":</b>	laureato in fisioterapia o in possesso di titolo di studio equipollente ed iscritto al relativo albo professionale
<b>per "massimale":</b>	livello massimo di rimborso, per persona o nucleo familiare, corrisposto dalla Cassa nell'anno di vigenza del presente Nomenclatore Annuale delle prestazioni
<b>per "logopedista":</b>	laureato in logopedia o in possesso di titolo di studio equipollente ed iscritto al relativo albo professionale
<b>per "protesi":</b>	dispositivi artificiali che sostituiscono la funzionalità di un arto
<b>per "terapista della psicomotricità":</b>	laureato in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva o in possesso di titolo di studio equipollente ed iscritto al relativo albo professionale

<b>per "ostetrica":</b>	laureato in ostetricia o in possesso di titolo di studio equipollente ed iscritto al relativo albo professionale
<b>per "infiltrazioni articolari":</b>	le infiltrazioni alle seguenti articolazioni, ovvero: caviglia, piede, ginocchio, anca, polso, mano, gomito, spalla e colonna vertebrale
<b>per "infiltrazioni relative a medicina rigenerativa":</b>	infiltrazioni di concentrati piastrinici (PRP) e derivati dal tessuto adiposo e midollari eseguite per una patologia osteoarticolare o muscoloscheletrica
<b>per "rieducazione del pavimento pelvico"</b>	Insieme di tecniche che hanno lo scopo di attenuare o risolvere i segni e i sintomi derivanti dalle disfunzioni della muscolatura che costituisce il pavimento pelvico. Le tecniche sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ginnastica perineale</li> <li>• Biofeedback</li> <li>• Elettrostimolazione funzionale (SEF)</li> </ul>
<b>per "lenti a contatto a lunga durata":</b>	lenti a contatto per le quali è previsto un utilizzo minimo di sei mesi
<b>per "trapianto d'organo":</b>	trasferimento di organo da donatore a ricevente
<b>per "SDO":</b>	scheda di dimissione ospedaliera prevista obbligatoriamente dalla normativa vigente quale parte integrante della cartella clinica
<b>per "vettore":</b>	aereo, treno, nave, pullman di linea
<b>per "elemento dentario":</b>	elemento dentario naturale, deciduo o permanente
<b>per "prescrizione medica":</b>	disposizione medica, ciò che il medico consiglia al paziente come prestazione, terapia o profilassi
<b>per "OBI":</b>	Osservazione Breve Intensiva: area di permanenza, limitrofa ma differente dal pronto soccorso, ove i pazienti vengono trattenuti in attesa della definizione diagnostica e per un'ulteriore osservazione clinica intensiva. La permanenza in OBI viene documentata da apposita cartella clinica e lettera di dimissioni
<b>per "studio del caso ortodontico":</b>	raccolta di dati specifici (fotografie, modelli, radiografie, cefalometria) che forma la cartella ortodontica del paziente e permette all'ortodontista di elaborare una diagnosi completa e accurata, per poter giungere ad un piano di trattamento individualizzato e definire obiettivi, tempi e costi del trattamento ortodontico

## Articolo 4

### Beneficiari delle prestazioni

---

Hanno diritto alle prestazioni della Cassa i Destinatari, i loro famigliari fiscalmente a carico e il convivente more uxorio, tutti risultanti dallo stato di famiglia e con reddito non superiore a quello previsto per essere considerato familiare fiscalmente a carico. Su richiesta scritta, il Comitato Amministratore ammette a beneficiare delle prestazioni della Cassa anche il coniuge, anche se non convivente, e altri famigliari conviventi con il Destinatario, dietro versamento di contributi integrativi a carico di quest'ultimo.

Allo stesso beneficio è ammesso, su richiesta scritta del Destinatario, anche il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito superiore a quello previsto per essere considerato familiare a carico.

I famigliari e gli altri soggetti, di cui ai commi precedenti, cessano di beneficiare delle prestazioni della Cassa con il venir meno dei requisiti per la loro ammissione o del Destinatario (soggetto da cui deriva il diritto), come in caso di inosservanza delle altre condizioni previste.

La garanzia, in generale, si intende valida indipendentemente dalle condizioni fisiche dei beneficiari alla data di assunzione del Destinatario.

**Il Comitato Amministratore**, in relazione a casi ritenuti di particolare gravità, **può**, eccezionalmente, **deliberare interventi assistenziali di solidarietà** con l'erogazione di rimborsi di prestazioni sanitarie una tantum.

Le prestazioni riabilitative effettuate da assistiti affetti da disabilità riconosciuta (cfr. art. 11.28) che restano escluse dal rimborso perché eseguite da un professionista sanitario non iscritto al relativo Albo di categoria, potranno essere valutate da parte del Comitato Amministratore nell'ottica di un intervento di solidarietà, a parziale ristoro delle spese sostenute.

## Articolo 5

### Criteri di rimborsabilità e obblighi del Destinatario

---

1. La Cassa effettua il rimborso al Destinatario.
2. Non si darà luogo a rimborsi qualora le fatture abbiano data antecedente a quella della prestazione medica.
3. Per le spese sostenute all'estero i rimborsi verranno erogati in valuta italiana, al cambio del giorno di emissione della fattura, ricavato dalle quotazioni della Banca d'Italia.

4. Il Destinatario è tenuto a restituire alla Cassa quanto percepito indebitamente per errori, per posizioni anagrafiche non corrette, per comunicazioni di cambiamenti o modifiche del proprio nucleo familiare non inviate alla Cassa e per qualsiasi altro motivo rilevato irregolare dalla Cassa.
5. La documentazione deve essere intestata a colui che ha ricevuto la prestazione; il rimborso avviene in ogni caso a favore del Destinatario con accredito sul c/c bancario indicato dallo stesso ed a lui intestato.

## Articolo 6

### **Decesso del Destinatario**

---

1. In caso di decesso del Destinatario, la richiesta di rimborso di spese sanitarie a lui intestate e previste in applicazione del presente Nomenclatore Annuale delle prestazioni deve essere inoltrata da un erede entro 60 giorni dal decesso.
2. La liquidazione del sinistro avverrà in favore degli eredi aventi titolo a norma delle vigenti leggi e dietro presentazione di idonea documentazione. Eventuali casi diversi, opportunamente documentati, verranno esaminati da parte del Comitato Amministratore

## Articolo 7

### **Garanzia vita intera**

---

I Destinatari che compiono 75 anni, ed i relativi nuclei familiari, beneficiano delle prestazioni sanitarie previste dal presente Nomenclatore Annuale, nei termini di seguito elencati:

#### **A. PRESTAZIONE OSPEDALIERE**

Il massimale annuo complessivo delle prestazioni ospedaliere per ricoveri con o senza intervento chirurgico di cui al paragrafo 10.1 è ridotto del 50%.

Le prestazioni del paragrafo 10.2 - 10.5.3 restano escluse.

#### **B. PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE**

Le prestazioni di cui al paragrafo 11.10-11.14-11.15-11.17-11.20-11.31 sono escluse.

## Articolo 8

### **Termini di aspettativa**

---

L'anno sanitario inizia dalle ore 00.00 del 1° gennaio e termina alle ore 24.00 del 31 dicembre di ciascun anno.

Per i Destinatari di nuova assunzione l'anno sanitario decorrerà dalla data di assunzione e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno. Per questi le spese riferite ad eventi in corso alla data di assunzione non sono rimborsabili.

## Articolo 9

### **Estensione territoriale**

---

Le prestazioni sanitarie valgono per il mondo intero (per le prestazioni all'estero vedere art. 11.33 del presente Nomenclatore Annuale delle prestazioni)

A photograph of three surgeons in an operating room. They are wearing blue scrubs, masks, and hairnets. They are focused on a patient lying on a table, which is covered with a blue drape. A large surgical light fixture with multiple circular lamps is positioned above them, casting a bright light. In the background, a monitor displays medical data. The overall scene is professional and clinical.

# PRESTAZIONI OSPEDALIERE

# CAPITOLO 2 - PRESTAZIONI OSPEDALIERE

## Indicazioni sulla documentazione

---

Per poter accedere alle prestazioni indicate nel seguente articolo 10 occorre presentare, insieme alla richiesta di rimborso, la seguente documentazione:

- 1. Cartella clinica** rilasciata dalla struttura sanitaria (casa di cura, ospedale, etc...) per tutti i casi di ricovero con e senza intervento chirurgico, parto, day hospital e day surgery. In caso di intervento ambulatoriale occorre la relazione medica dell'intervento.
- 2. Fattura della struttura sanitaria** (casa di cura, ospedale, etc...) con indicazione, in forma analitica, delle spese sostenute per: degenza, ospitalità accompagnatore, sala operatoria, medicinali, cure e terapie, esami diagnostici ed ogni altra spesa sanitaria di competenza della struttura sanitaria. Sono escluse le spese riguardanti il confort (supplementi telefono, televisore, frigobar e quant'altro), i costi amministrativi, di segreteria e rilascio della cartella clinica, i bolli e le spese non sanitarie. La Cassa potrà richiedere eventuali ulteriori dettagli. È esclusa dal rimborso l'IVA applicata a qualsiasi voce di spesa.
- 3. Fatture/ricevute fiscali** (tutte in esenzione di IVA come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 10, n. 18 e 19, e successive modificazioni) riguardanti prestazioni mediche dell'equipe che ha svolto l'intervento (medico chirurgo, aiuto, anestesista, personale paramedico, etc...) o ha esercitato attività sanitarie nell'ambito del ricovero, risultanti dalla cartella clinica.
- 4. Scontrini farmacia**, (laddove previsti): devono riportare il codice fiscale del paziente e il codice AIC. Vengono rimborsati solamente i medicinali e non i dispositivi medici, integratori, parafarmaci, preparati fitoterapici o omeopatici.
- 5. Referto esame istologico** in caso di interventi chirurgici.

## Termini per l'invio della documentazione

---

1. La richiesta di rimborso, corredata della documentazione di spesa, va inviata alla Cassa al più presto, insieme alla cartella clinica, preferibilmente entro 60 giorni dalla data di emissione della documentazione fiscale.

2. Il termine dell'anno sanitario è fissato al 31 dicembre di ogni anno.

La documentazione riguardante eventi di ricovero, con o senza intervento chirurgico, avvenuti nell'anno sanitario deve pervenire al più tardi **entro il 28 febbraio dell'anno successivo**. Se non è possibile rispettare il termine indicato, sarà necessario presentare istanza scritta di proroga dei termini, indicando il motivo del ritardo. La Cassa esaminata l'istanza comunicherà l'eventuale accoglimento.

3. Ogni ricovero è definito dalla cartella clinica che lo riguarda. Qualora un beneficiario venisse ricoverato nello stesso anno per più di una volta, con cartelle cliniche separate, ogni ricovero genera un evento autonomo.
4. Il ricovero avvenuto in più strutture sanitarie ma senza soluzione di continuità tra una struttura sanitaria e l'altra, è considerato un unico ricovero, anche se documentato da più cartelle cliniche.
5. In caso di ricovero avvenuto in più strutture sanitarie ma senza soluzione di continuità, che in parte è stato effettuato in regime privato ed in parte con costi a totale carico del SSN, verrà erogata la prestazione più favorevole per l'assistito tra il rimborso delle spese sostenute per il ricovero e la diaria.
6. In caso di ricovero, con o senza intervento chirurgico, in struttura sanitaria pubblica o privata, la liquidazione delle prestazioni viene effettuata applicando al rimborso le norme del Nomenclatore Annuale delle prestazioni vigenti all'atto del ricovero.

## Articolo 10

### Prestazioni Ospedaliere

La Cassa, per malattie acute, non croniche, e infortuni verificatisi nell'anno sanitario, eroga le seguenti prestazioni:

#### **10.1) IN CASO DI RICOVERO PRIVATO IN REGIME ORDINARIO, CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO ED INTERVENTI CHIRURGICI EFFETTUATI AMBULATORIALMENTE ED IN DAY HOSPITAL**

La Cassa rimborsa:

##### **10.1.1) In caso di intervento chirurgico o aborto terapeutico, effettuati in istituto di cura in regime di ricovero ordinario**

- a. onorari del medico chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto risultante dal verbale dell'atto operatorio presente all'interno della cartella clinica;
- b. i diritti di sala operatoria ed il materiale di intervento, ivi comprese protesi ortopediche applicate durante l'intervento ed eventuali infiltrazioni relative a medicina rigenerativa; l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, i trattamenti sclerosanti e linfodrenaggio, i medicinali, gli esami post- intervento **effettuati nel corso del ricovero;**
- c. rette di degenza;
- d. visite specialistiche ed accertamenti diagnostici attinenti all'intervento, compresi gli onorari medici, effettuati anche al di fuori dell'Istituto di cura, nei 120 giorni precedenti il ricovero. Le fatture relative alle spese pre-intervento devono essere inviate insieme a quelle inerenti all'intervento stesso;
- e. visite specialistiche, esami, medicinali prescritti in cartella clinica, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi (compreso il noleggio dell'apparecchiatura fisioterapica) effettuati e fatturati da fisioterapisti e che svolgono attività nell'ambito o per conto di un Centro di cui è responsabile un medico, trattamenti riabilitativi effettuati da logopedista o da terapeuta della psicomotricità, agopuntura effettuata da medico, nei 120 giorni successivi al termine del ricovero e resi necessari dall'intervento chirurgico.

La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie:

- punto a. con franchigia del 30% con importo massimo a carico del Destinatario di € 4.500,00
- punto b. con franchigia del 30%; infiltrazioni di medicina rigenerativa con franchigia del 30% con limite massimo di € 2.500,00
- punto c. con franchigia del 30% con il limite massimo di € 400,00 giornaliera
- punti d. ed e. con franchigia del 20%.

Il limite massimo di rimborso sulla retta di degenza e le franchigie non vengono applicati esclusivamente nei casi di ricovero per gli interventi chirurgici elencati nell'allegato 1).

## PARTICOLARITÀ

- Per tutti gli interventi al naso di carattere funzionale vengono obbligatoriamente richiesti, con la cartella clinica, un esame preventivo di rinomanometria o tac e delle fotografie frontali e di profilo eseguite sia prima che dopo l'intervento, con data impressa sull'immagine, effettuate dallo stesso chirurgo. Per tali interventi, essendo necessario verificare la rimborsabilità sulla base di quanto riportato nell'atto operatorio presente in cartella clinica, non saranno erogati anticipi. In caso di intervento con finalità sia estetica che funzionale verrà ammessa al rimborso solamente una quota parte della spesa.
- Gli interventi di chirurgia bariatrica verranno rimborsati esclusivamente per obesità di II° e III° grado per soggetti con indice BMI superiore a 35.

### 10.1.2) In caso di ricovero ordinario con pernottamento in struttura sanitaria che non comporti intervento chirurgico

- rette di degenza;
- accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali erogati **nel corso del ricovero**;
- visite specialistiche, esami, medicinali prescritti in cartella clinica, prestazioni mediche ed infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati e fatturati da fisioterapisti e che svolgono attività nell'ambito o per conto di un Centro di cui è responsabile un medico, trattamenti riabilitativi effettuati da logopedista o da terapeuta della psicomotricità, agopuntura effettuata da medico, nei 120 giorni successivi al termine del ricovero.

La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie:

- punto a. con franchigia del 30% con il limite massimo di € 400,00 giornaliera
- punto b. con franchigia del 30%
- punto c. con franchigia del 20%.

### 10.1.3) In caso di interventi chirurgici che non comportino pernottamento, effettuati ambulatorialmente ed in day hospital (salvo quanto previsto all'art. 11.23)

- rette di degenza in day hospital
- onorari del medico chirurgo ed eventualmente dell'anestesista e di ogni soggetto risultante dal verbale operatorio presente all'interno della cartella clinica;

- c. diritti di sala operatoria e materiali di intervento, compresi eventuali infiltrazioni relative a medicina rigenerativa, medicinali ed esami diagnostici e istologici effettuati nel corso dell'intervento

La Cassa rimborsa le prestazioni elencate nel presente articolo con le seguenti franchigie:

- punto a. con franchigia del 30% con il limite massimo di € 400,00 giornaliera
- punto b. con franchigia del 30%
- punto c. con franchigia del 30%; infiltrazioni di medicina rigenerativa con franchigia del 30% con limite massimo di € 2.500,00.

### Documentazione

- **relazione medica nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale oppure**
- **cartella clinica nel caso di intervento chirurgico effettuato in regime di D.H.**

Le prestazioni indicate all'art. 10.1 (10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3) si intendono prestate fino a concorrenza del massimale di €110.000,00, da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno sanitario e per ciascun nucleo familiare.

Nel caso di interventi elencati specificatamente nell'allegato 1), il massimale di cui sopra si intende raddoppiato senza applicazione di alcuna franchigia. Per gli interventi elencati nell'allegato 2) verrà applicata una franchigia del 15% in relazione all'art. 10.1.1 punti a. b. c., e una franchigia del 10% per i punti d. ed e., mantenendo il massimale di € 110.000,00. L'IVA è sempre esclusa dal rimborso. La valutazione viene effettuata dalla Commissione Medica della Cassa in relazione al verbale dell'atto operatorio presente all'interno della cartella clinica.

## 10.2 IN CASO DI RICOVERO PER PARTO E RICOVERO DI NEONATI PER TRATTAMENTO TERAPEUTICO

La Cassa rimborsa le spese inerenti:

### 10.2.1) Parto Cesareo

- a. gli onorari dei componenti dell'equipe medico-chirurgica che effettua l'intervento, risultanti dalla cartella clinica;
- b. i diritti di sala operatoria, compreso il materiale d'intervento;
- c. **nel corso del ricovero:** l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i medicinali, gli esami post-intervento;
- d. rette di degenza con franchigia del 30%, con il limite massimo di € 400,00 giornaliera.

La prestazione è fornita fino a concorrenza del massimale di € 6.500,00  
 Nel caso di parto gemellare o plurigemellare la prestazione è fornita fino a concorrenza del massimale di € 9.000,00.

### 10.2.2) Parto non Cesareo

- a. gli onorari dei componenti dell'equipe medico-chirurgica e dell'ostetrica che effettuano l'intervento, risultanti dalla cartella clinica, escluso qualsiasi soggetto che non partecipi attivamente all'intervento;
- b. i diritti di sala operatoria, compreso il materiale d'intervento;
- c. **nel corso del ricovero**: l'assistenza medica ed infermieristica, le cure, gli accertamenti diagnostici, i medicinali, gli esami post-intervento;
- d. rette di degenza con franchigia del 30%, con il limite massimo di € 400,00 giornaliera.

La prestazione è fornita fino a concorrenza del massimale di € 2.000,00.  
 Nel caso di parto gemellare o plurigemellare la prestazione è fornita fino a concorrenza del massimale di € 2.800,00.

Sia per il parto cesareo che naturale, non è previsto il rimborso delle spese riguardanti nido, assistenza neonatale ed assistenza pediatrica.

### 10.2.3) Trattamento terapeutico in regime di ricovero per i neonati nei primi 30 giorni di vita, effettuato per accertata patologia

La Cassa rimborsa le spese inerenti ad accertamenti diagnostici, assistenza medica, medicinali, cure, **effettuati nel corso del ricovero**, con franchigia del 10% fino a concorrenza del massimale annuo di € 1.000,00.

## 10.3 IN CASO DI INTERVENTO AGLI OCCHI PER CORREZIONE DI DIFETTO REFRAATTIVO / METODICA LASER / INIEZIONI INTRAVITREALI

La Cassa rimborsa le spese inerenti ad:

- a. interventi finalizzati alla correzione di difetto rifrattivo, di uno od entrambi gli occhi: onorari del chirurgo oculista, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante attivamente all'intervento, risultante da cartella clinica o da relazione medica nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, i diritti di sala operatoria comprese le strumentazioni e il materiale di intervento, fino al raggiungimento del massimale sottoindicato.

Il massimale resta invariato anche se l'intervento viene eseguito separatamente in esercizi sanitari diversi consecutivi. Il massimale è omnicomprensivo di tutte le visite specialistiche ed accertamenti oculistici pre e post-intervento effettuati nei 120 giorni precedenti e successivi, compresi i medicinali prescritti a seguito dell'intervento (vedi capitolo 2 punto 4). Le fatture relative alle spese pre-intervento devono essere inviate insieme a quelle inerenti all'intervento stesso.

- b.** Interventi con metodica laser connessi a qualsiasi patologia oculistica, di uno od entrambi gli occhi: onorari del chirurgo oculista, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante attivamente all'intervento, risultante da cartella clinica o da relazione medica nel caso di intervento chirurgico ambulatoriale, i diritti di sala operatoria comprese le strumentazioni e il materiale di intervento, con franchigia del 30%, fino al raggiungimento del massimale sottoindicato. Sono comprese le iniezioni intravitreali.

**Il limite massimo complessivo per intervento monolaterale è di € 1.500,00 e di € 2.500,00 per intervento bilaterale.**

## ANTICIPAZIONI

Nei casi di ricovero per il quale il Destinatario desidera richiedere un anticipo sul rimborso spettante, la Cassa anticipa, su richiesta del Destinatario, un importo massimo dell'80% del totale rimborsabile a norma del presente Nomenclatore Annuale delle prestazioni, salvo conguaglio da effettuare alla presentazione della documentazione definitiva. La richiesta di anticipo va inserita nell'area personale del portale web almeno 7 giorni lavorativi prima della data programmata dell'intervento, corredata dai seguenti documenti:

- preventivo di spesa sottoscritto dalla struttura sanitaria;
- certificato del chirurgo con proposta d'intervento.

La Commissione Medica si riserva di non autorizzare l'anticipo qualora fosse relativo ad un rimborso per spese di ricovero da valutare sulla base di quanto documentato nella relativa cartella clinica.

## 10.4 RICOVERO PER TERAPIE ONCOLOGICHE

La Cassa rimborsa i ricoveri in regime ordinario o ambulatoriale o di day hospital per l'effettuazione di terapie oncologiche (chemioterapia, radioterapia, cobaltoterapia e ipertermia oncologica), con applicazione di una franchigia del 30% e fino a concorrenza del massimale annuo di € 25.000,00 per nucleo familiare.

**Documentazione** Ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della struttura sanitaria ove il ricovero è stato eseguito, cartella clinica o relazione medica in caso di regime ambulatoriale.

## 10.5 DIARIE – PRESTAZIONI SOSTITUTIVE

La Cassa corrisponde un'indennità forfetaria in caso di ricovero del beneficiario, in regime ordinario con pernottamento in ospedale (compreso il regime di Osservazione Breve Intensiva, denominato OBI), qualora tutte le spese di cui ai paragrafi 10.1, 10.2, 10.3 siano **a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale**. L'indennità è corrisposta anche per tutte le prestazioni esplicitamente escluse dal rimborso di cui all'art. 12, alle condizioni appresso indicate:

### 10.5.1) Ricovero con intervento chirurgico o parto

In caso di ricovero in regime ordinario con intervento o parto, per ogni giorno di ricovero con pernottamento, compete un'indennità forfetaria di € 25,00 a partire dal sesto giorno di degenza all'interno del medesimo ricovero, anche se avvenuto in più strutture sanitarie, ma senza soluzione di continuità tra una struttura sanitaria e l'altra e anche se documentato da più cartelle cliniche, per un periodo massimo di 25 giorni per anno sanitario per nucleo familiare.

### 10.5.2) Ricovero senza intervento chirurgico

In caso di ricovero in regime ordinario senza intervento chirurgico, per ogni giorno di ricovero con pernottamento, compete un'indennità forfetaria di € 25,00 a partire dal sesto giorno di degenza all'interno del medesimo ricovero, anche se avvenuto in più strutture sanitarie ma senza soluzione di continuità tra una struttura sanitaria e l'altra e anche se documentato da più cartelle cliniche, per un periodo massimo di 25 giorni per anno sanitario per nucleo familiare.

### 10.5.3) Ricovero con o senza intervento di beneficiari di età inferiore a 18 anni

In caso di ricovero di minori, da qualsiasi causa determinato, compete un'indennità forfetaria di € 50,00 per ogni giorno di ricovero con pernottamento, a partire dal sesto giorno di degenza, per un massimo di 25 giorni per singolo ricovero e per un periodo massimo di 50 giorni per anno sanitario.

**Documentazione** Lettera di Dimissioni.

**La Cassa, in relazione al ricovero per il quale è stata chiesta la diaria, si riserva di richiedere in ogni momento la relativa cartella clinica. In caso di rifiuto dell'invio della cartella clinica, la Cassa potrà valutare la possibilità di non erogare la diaria richiesta.**

Per quanto riguarda **tutte le prestazioni sostitutive (articolo 10.5)**, qualora venga corrisposta un'indennità forfetaria, **tutte le spese sanitarie sostenute, precedenti o successive al ricovero, vengono rimborsate con le modalità e le condizioni di cui al successivo Capitolo 3 (extraospedaliere).**

**Fanno eccezione:**

- le prestazioni riabilitative effettuate da fisioterapisti o massofisioterapisti iscritti al relativo Albo professionale, nei 120 giorni successivi ai ricoveri con intervento chirurgico, verranno rimborsate **come al punto 10.1.1 lettera e** (franchigia 20%, massimale di € 110.000,00, da intendersi come disponibilità unica per anno sanitario/nucleo familiare), se richieste in cartella clinica al momento delle dimissioni.



# PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE

# CAPITOLO 3 - PRESTAZIONI EXTRAOSPEDALIERE

## Indicazioni sulla documentazione

---

1. Dal nuovo Codice di Deontologia Medica, si riporta il testo dell'art. 24: *Certificazione – Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni relative al suo stato di salute che attestino in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente constatati od oggettivamente documentati.*
2. La Cassa non rimborsa spese sanitarie per prestazioni, ovunque effettuate, a titolo di controllo e prevenzione, fatto salvo quanto indicato negli articoli che compongono il Nomenclatore.
3. Vengono considerate prestazioni di controllo e prevenzione quelle effettuate in assenza di patologia.
4. In caso di visite/prestazioni frequenti effettuate dallo stesso medico la Cassa si riserva di valutare un limite massimo di prestazioni erogabili nell'arco dello stesso anno.
5. Le richieste di rimborso di prestazioni sanitarie devono essere corredate della documentazione prevista dal presente Nomenclatore Annuale delle prestazioni.
6. **Il titolo accademico di specializzazione del medico che ha effettuato la visita o rilasciato una prescrizione deve risultare chiaramente dalla documentazione allegata alla richiesta di rimborso.** Nel caso in cui la ricevuta della prestazione specialistica venga emessa da una struttura sanitaria è necessario che dalla stessa ricevuta si evinca il nome del medico ed il titolo di specializzazione.
7. La specializzazione del medico deve comunque essere attinente alla patologia che ha reso necessaria la visita e/o le prestazioni prescritte.
8. Non sono utili ai fini del rimborso le certificazioni mediche rilasciate da medici specialisti per patologie non inerenti alla loro specializzazione o certificazioni mediche manomesse in tutto o in parte.
9. Non sono utili ai fini del rimborso le certificazioni mediche rilasciate da medico chirurgo o da medico specialista per prestazioni rese da altri medici.
10. Non sono utili ai fini del rimborso le certificazioni/prescrizioni mediche relative a prestazioni diverse da quelle descritte nel documento fiscale.

- 11. Intramoenia:** le prestazioni effettuate da medici specialisti che hanno liberamente optato di svolgere la propria attività libero professionale nella forma così definita "intramoenia", anche se effettuate in luoghi ed ambienti diversi dalla struttura sanitaria pubblica da cui dipendono, verranno rimborsate esclusivamente se documentate con ricevuta fiscale/fattura emessa dal medico specialista, su carta intestata della struttura sanitaria pubblica da cui lo stesso dipende.
- 12.** Le prescrizioni specialistiche sono ritenute utili ai fini del rimborso delle prestazioni effettuate nei 6 mesi successivi alla data di rilascio, salvo diverse specifiche indicazioni riportate dal medico specialista all'interno della prescrizione stessa.
- 13.** Non sono utili le prescrizioni riportate in calce ai referti di accertamenti diagnostici.
- 14.** È esclusa dal rimborso l'IVA applicata a qualsiasi tipologia di spesa, oltre a oneri accessori, costi amministrativi, diritti di segreteria, contributi previdenziali, bolli e spese non sanitarie.
- 15.** Le fatture emesse da enti/associazioni per erogazioni liberali o quote associative e partecipative non vengono prese in considerazione ai fini del rimborso, anche se emesse a fronte di erogazione di prestazione sanitaria.

## APPROFONDIMENTO SULLA DOCUMENTAZIONE

### LA PRESCRIZIONE MEDICA

**La prescrizione medica**, detta anche comunemente "ricetta", è un vero e proprio documento, redatto da un medico abilitato e iscritto all'albo professionale, che consente al paziente di prenotare visite specialistiche, esami diagnostici, oltre a poter acquistare farmaci. **Consente al medico di indicare il tipo di trattamento farmacologico, esame clinico e/o diagnostico, prestazione medica specialistica**, a cui il paziente, preferibilmente, deve accedere.

Queste prestazioni medico-sanitarie possono essere **erogate a carico del SSN o del paziente**, secondo quanto indicato dai **LEA**, ovvero i livelli essenziali di assistenza.

La prescrizione medica deve essere rilasciata precedentemente ed in data prossima alla fattura della prestazione; oltre al consiglio medico, è ritenuta valida se contiene i seguenti elementi essenziali:

- nome e cognome del medico ed eventuale struttura sanitaria di appartenenza,
- luogo e data di compilazione,
- firma autografa del medico.

La prescrizione presuppone che il medico abbia riscontrato l'esistenza di una patologia per la cui cura è necessario quanto prescritto. **La ricetta medica è un documento importante, essenziale anche per la richiesta di rimborso o di copertura delle spese** previste per prestazioni medico-sanitarie riconosciute dal Piano Sanitario di ciascun Fondo di assistenza sanitaria integrativa, come **Cassa Mutua Nazionale**.

È fondamentale, infatti, comprendere che anche ai fondi sanitari integrativi è demandato il compito di limitare a quelle necessarie le prestazioni sanitarie; **è per questo che chiediamo ai nostri iscritti di presentarci copia delle prescrizioni mediche**.

**La prescrizione medica non è da confondersi con il referto**, che è la relazione scritta da un medico che illustra i risultati degli esami o accertamenti effettuati.

Prenotare in autonomia una prestazione medica e presentare il referto consegnato dopo l'esecuzione, non equivale ad effettuare lo stesso esame dietro prescrizione medica. La prenotazione degli esami in maniera autonoma, scadenzati secondo le tempistiche previste dalle più comuni campagne preventive (ad esempio una mammografia l'anno per i soggetti di sesso femminile dopo i 40 anni), è ascrivibile a prestazioni di natura preventiva e di controllo, non rimborsabili dalla Cassa Mutua Nazionale.

## Termini per l'invio della documentazione

1. La richiesta di rimborso, corredata della documentazione di spesa, va inviata alla Cassa al più presto, preferibilmente entro 60 giorni dall'emissione della ricevuta fiscale per cui si richiede il rimborso.
2. **In corrispondenza del termine dell'anno sanitario (31 dicembre di ogni anno), la documentazione deve pervenire tassativamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo, pena il mancato rimborso della prestazione.**

## Articolo 11

### Prestazioni extra-ospedaliere

Le prestazioni extra-ospedaliere vanno effettuate, di norma, nelle strutture sanitarie situate nell'ambito del territorio regionale di residenza del beneficiario. La Cassa, comunque, non rimborsa spese di viaggio o trasferimento, salvo quanto previsto all'art. 11.1).

La Cassa rimborsa le spese extra-ospedaliere per le seguenti prestazioni sanitarie:

#### PRESTAZIONI ACCESSORIE PER MALATTIA O INFORTUNIO

##### 11.1) TRASPORTO DEL BENEFICIARIO ALL'ESTERO

La Cassa, in caso di ricovero, rimborsa i servizi effettuati con vettore per il trasporto del beneficiario e di un eventuale accompagnatore all'estero e viceversa, col massimo di € 1.500,00 per evento e per nucleo familiare. La prestazione è soggetta a preventiva autorizzazione da parte della Cassa.

**Documentazione** **Certificazione medica giustificativa; ricevuta fiscale/fattura emessa dal vettore.**

##### 11.2) TRASPORTO DEL BENEFICIARIO IN ITALIA

La Cassa, in casi di comprovata necessità, rimborsa le spese per il trasporto in Italia del beneficiario in ospedale o in istituto di cura, effettuato con ambulanza o eli-ambulanza, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per anno e per nucleo familiare. È escluso il rimborso del trasporto a domicilio.

**Documentazione** Certificazione medica dello stato del paziente che necessita del particolare tipo di trasporto; fattura della ditta che effettua la prestazione, indicante il tragitto percorso.

### 11.3) PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE, ACCOMPAGNATORE, FORNITURE ORTOPEDICHE

La Cassa rimborsa le seguenti particolari spese pertinenti a stati patologici:

- a. assistenza infermieristica a domicilio da parte di infermiere diplomato con il limite di € 40,00 al giorno, per un massimo di 30 giorni.

**Documentazione** Certificazione medica giustificativa; ricevuta fiscale/fattura riguardante la prestazione.

- b. in caso di ricovero in regime ordinario con pernottamento del beneficiario, per un accompagnatore: vitto e pernottamento in Istituto di cura o in struttura alberghiera, qualora non sussistesse la disponibilità ospedaliera, con il limite giornaliero di € 100,00 fino a concorrenza del massimale annuo di € 2.500,00 per nucleo familiare. Sono incluse le spese di vitto e alloggio relative al giorno precedente al ricovero ed al giorno di dimissione.

**Documentazione** Lettera di dimissione o cartella clinica del ricovero; ricevuta fiscale/fattura della spesa sostenuta (non sono ammessi al rimborso gli scontrini fiscali e le ricevute non intestate a chi ha sostenuto la spesa).

- c. Acquisto o noleggio di forniture ortopediche, presidi, ausili terapeutici, apparecchiature fisioterapiche, purché prescritti in cartella clinica a seguito di ricovero o a seguito di infortunio documentato dal referto del pronto soccorso, fino a concorrenza del massimale annuo di € 500,00 per nucleo familiare.

**Documentazione** Documentazione sanitaria contenente la prescrizione; ricevuta fiscale/fattura emessa dal soggetto autorizzato alla vendita o al noleggio di forniture sanitarie emessa entro 30 giorni dall'evento.

## PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E ANALISI

### 11.4) ALTA DIAGNOSTICA

La Cassa rimborsa le prestazioni elencate, se effettuate in regime privato, fino alla concorrenza del massimale annuo di € 3.500,00 per nucleo familiare, con l'applicazione delle seguenti franchigie a carico del beneficiario:

- a. franchigia del 30% con prescrizione del medico specialista competente per patologia
- b. franchigia del 50% con prescrizione del medico curante o di specialista non competente per patologia

• Angiografia	• Arteriografia digitale
• Cistografia	• Diagnostica radiologica
• Diagnostica radiologica con mezzo di contrasto	• Dialisi
• Doppler	• Ecocardiogramma
• Ecografia	• Elettrocardiogramma
• Elettrocardiogramma holter	• Elettroencefalografia
• Fluorangiografia	• Isterosalpingografia
• Oct – Tomografia a coerenza ottica	• Pet
• Risonanza magnetica nucleare	• Scintigrafia
• Tac	• Test da sforzo
• Topografia	• Urografia

**Documentazione** Prescrizione del medico specialista o del medico curante con indicazione della patologia, ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della struttura sanitaria.

## 11.5) ANALISI DI LABORATORIO ED ESAMI DIAGNOSTICI

La Cassa rimborsa le analisi di laboratorio e gli esami diagnostici, se effettuati in regime privato, fino alla concorrenza del massimale annuo di € 1.500,00 per nucleo familiare. Le prestazioni sono suddivise in due categorie:

### I. Esami diagnostici

• Anoscopia	• Biomicroscopia endoteliale
• Breath test	• Broncoscopia
• Capillaroscopia	• Cistoscopia
• Colonscopia	• Colposcopia
• Ecoendoscopia	• Elettromiografia
• Epiluminescenza e mappa nei	• Esame audiometrico
• Esame colturale	• Esame istologico
• Esame del campo visivo	• Esame urodinamico
• Fibroscopia-laringoscopia-rinomanometria	• Gastrosocopia
• Holter pressorio	• Impedenzometria
• Isteroscopia	• MOC (Densitometria Ossea)
• Pap test/Hpv test/Thin prep	• Patch/Prick Test
• Polisonnografia	• Potenziali evocati
• Rettoscopia	• Spermioγραμμα
• Spirometria	• Tampone anale/vaginale/ungueale/uretrale
• Tonometria	• Uroflussometria
• Altri esami diagnostici verranno valutati dalla Commissione Medica	

Il rimborso degli esami sopra indicati avviene nelle seguenti due modalità:

- a.** franchigia del 30% con prescrizione del medico specialista competente per patologia
- b.** franchigia del 50% con prescrizione del medico curante o di specialista non competente per patologia

Nel caso in cui nel corso degli esami sopra indicati venga effettuata una biopsia il rimborso dell'esame seguirà i termini dell'art.10.1.3

## II. Analisi del sangue/urine/feci/tampone faringeo

Il rimborso avviene con franchigia del 20% a carico del beneficiario sia con prescrizione del medico curante che del medico specialista.

**Documentazione** Prescrizione del medico specialista o del medico curante con indicazione della patologia; ricevuta fiscale/fattura del medico specialista, del laboratorio di analisi o della struttura sanitaria con elenco dettagliato delle analisi eseguite.

**Sono escluse tutte le analisi del DNA e di tipo genetico.**

### 11.6) ANALISI, ESAMI DIAGNOSTICI E DI LABORATORIO PER LA RICERCA COVID-19

La Cassa rimborsa le spese per:

Esami diagnostici/ analisi del sangue/tampone nasale e faringeo effettuati anche a scopo preventivo per la ricerca del Covid-19, con franchigia del 50% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 100,00 per nucleo familiare.

Non sono ammesse prestazioni pagate in anticipo relative a pacchetti/abbonamenti e kit di autotest.

**Documentazione** Ricevuta fiscale della struttura sanitaria o scontrino della farmacia, intestato esclusivamente al beneficiario, con l'evidenza della prestazione eseguita.

## PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

### 11.7) VISITE SPECIALISTICHE

La Cassa rimborsa:

**11.7.1) le visite mediche specialistiche (eccetto quelle di cui al paragrafo 11.7.2), fino alla concorrenza del massimale annuo di € 2.200,00 per nucleo familiare, secondo le seguenti modalità:**

- a. Visite effettuate per patologie attinenti al titolo accademico di specializzazione del medico che le esegue, finalizzate all'individuazione della diagnosi:
  - franchigia del 15% e rimborso massimo erogabile per visita € 130,00.

- b.** Visite effettuate non a causa di una patologia; per controlli periodici non finalizzati all'individuazione della diagnosi; visite per patologie non attinenti al titolo accademico di specializzazione del medico che le esegue o per patologie non certificate dal medico specialista che le esegue:  
- franchigia del 50% e rimborso massimo erogabile per visita € 70,00.

**Documentazione** Ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della struttura sanitaria; certificazione attestante la patologia rilasciata dal medico specialista che ha effettuato la visita (solo per le visite di cui al punto a).

Per i punti a. e b. che precedono: gli accertamenti effettuati contestualmente, laddove sia indicato il dettaglio degli importi nella stessa ricevuta fiscale, verranno rimborsati secondo i termini e le modalità dei rispettivi articoli, contenuti nel Nomenclatore delle prestazioni.

**11.7.2) le visite mediche specialistiche e i colloqui clinici effettuati da medici specialisti in psichiatria/neuropsichiatria/psicologia clinica, compresi gli accertamenti effettuati contestualmente alla visita ed indicati sul documento fiscale:**

- franchigia del 20% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 800,00 per nucleo familiare, elevato a € 1.000,00 per beneficiari vittime di bullismo e violenza di genere e comunque per tutti i beneficiari che non abbiano compiuto il 18° anno di età.

**Documentazione** Ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della struttura sanitaria; (solo per i casi di bullismo, violenza di genere) relazione clinica del medico specialista.

**Precisazione** Se le prestazioni per colloqui e terapie cliniche sono rese da medico psicoterapeuta, iscritto all'Albo professionale "Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri" vengono rimborsate secondo le indicazioni del punto 11.7.2.; mentre se effettuate da psicologo psicoterapeuta, iscritto all'"Ordine Nazionale Psicologi" vedi articolo 11.27.

Rimangono escluse le visite odontoiatriche/odontostomatologiche ed ortodontiche (salvo quanto indicato nei successivi articoli) e quelle effettuate da medici specialisti in chirurgia plastica o medici competenti in medicina estetica.

## TICKET

## 11.8) TICKET

La Cassa rimborsa interamente, senza l'applicazione di alcuna franchigia, **i Ticket o compartecipazione alla spesa, per le prestazioni erogate dal SSN effettuate sia presso strutture sanitarie private accreditate che presso Enti Pubblici (Asl o Azienda Ospedaliera)**. Sono compresi i Ticket relativi alle Cure Termali ed alle prestazioni esplicitamente escluse dal rimborso, di cui all'art. 12.

**Documentazione** **Fotocopia dell'impegnativa del MMG o Medico Ospedaliero; ricevuta fiscale, quietanza oppure fattura della struttura sanitaria pubblica o accreditata/convenzionata, che ha erogato la prestazione.**

I rimborsi avvengono dietro presentazione di **documenti di spesa fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge**. La Cassa Mutua Nazionale accetta a titolo di Ticket:

- a) **la fattura** emessa da una struttura sanitaria privata accreditata contenente le seguenti indicazioni:
- **il Codice Fiscale** o la **Partita IVA** del soggetto che l'ha emessa
  - **il numero** del documento e la **data di emissione**
  - **il destinatario** della **prestazione con indicazione del codice fiscale**
  - la **descrizione** della **prestazione con evidenza del ticket o compartecipazione SSN**
  - **l'importo** della spesa.
- b) **la ricevuta fiscale** o la **quietanza** emessa da un Ente Pubblico (Asl o Azienda Ospedaliera) contenente le seguenti indicazioni:
- l'Ente Pubblico che ha reso la prestazione e in nome e per il quale è stata incassata la compartecipazione;
  - **il numero** del documento e la **data di emissione**
  - **il destinatario della prestazione con indicazione del codice fiscale**
  - la **descrizione** della **prestazione con evidenza del ticket o compartecipazione SSN**
  - **l'importo** della spesa.

Tutti i documenti di spesa fiscalmente validi devono riportare il riferimento alla normativa per l'esenzione di IVA come previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 art. 10 e successive modificazioni. **Non è sufficiente l'esibizione della ricevuta/quietanza di avvenuto pagamento con modalità telematica (CBILL, PagoPa, Satispay, Lis, Sisal etc.) o attraverso bollettino postale o bonifico bancario.**

Le fatture emesse dalle strutture private accreditate o convenzionate devono riportare il dettaglio analitico degli esami effettuati e le corrispondenti tariffe applicate, distinguendo tra importi riferiti a ticket e importi riferiti a prestazioni di carattere privato. Le fatture delle strutture private che non riportano il dettaglio analitico degli esami saranno ritenute non ticket e rimborsate secondo quanto previsto dagli specifici articoli. In virtù dell'ampia varietà di diciture utilizzate, in fase di lavorazione la Cassa si riserva comunque la facoltà di sospendere il rimborso qualora vi sia ragionevole dubbio che la spesa sostenuta non si riferisca ad un "ticket". Non verranno rimborsate le ricevute ticket emesse per mancata disdetta della prenotazione da parte del fruitore.

## PRESTAZIONI RIABILITATIVE

### 11.9) TRATTAMENTI FISIOTERAPICI E RIEDUCATIVI E INFILTRAZIONI ARTICOLARI

La Cassa rimborsa i trattamenti fisioterapici e rieducativi in elenco, finalizzati al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, per **patologie osteoarticolari** e **muscoloscheletriche**:

• Decompressione discale	• Laserterapia
• Diadinamica	• Magnetoterapia
• Diatermia	• Massoterapia
• Elettroterapia	• Mobilizzazioni articolari e vertebrali
• Ginnastica posturale	• Rieducazione motoria
• Idrokinesiterapia	• Tecarterapia
• Infiltrazioni articolari	• Tens
• Ionoforesi	• Terapia ad onde d'urto
• Ipertermia	• Trazione scheletrica
• Irradiazione Infrarossa	• Ultrasuonoterapia
• Kinesiterapia	• Manipolazione fasciale
• Rieducazione del pavimento pelvico	

Il rimborso viene erogato con franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 1.300,00 per nucleo familiare.

Il rimborso dei trattamenti fisioterapici e rieducativi è previsto quando:

- **sono prescritti** da medico specialista in ortopedia; medicina fisica e riabilitazione; reumatologia; neurologia; anesthesiologia e rianimazione; cardiologia e medicina dello sport. Per la rieducazione del pavimento pelvico (vedi "Definizioni" art. 3) verrà accettata la prescrizione del medico specialista in ginecologia o urologia. La prescrizione ha validità 12 mesi dalla data del rilascio.

- **sono effettuati** dai medici specialisti sopra indicati o da fisioterapisti o massofisioterapisti, iscritti al relativo Albo professionale dei fisioterapisti o all'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, che svolgono attività professionale autonoma, oppure all'interno di un centro medico/sanitario o di uno studio fisioterapico e in collaborazione con piscine comunali. Esclusivamente per la rieducazione del pavimento pelvico (vedi "Definizioni" art. 3) saranno ammessi anche i trattamenti effettuati da ostetrica. Non verranno prese in considerazione fatture/ricevute fiscali emesse da centri sportivi, piscine, palestre e luoghi simili anche se di questi è responsabile/titolare un medico, un fisioterapista o un massofisioterapista.

**La Cassa si riserva di verificare l'iscrizione al relativo Albo professionale.** In caso di riscontro di titolo professionale non conforme a quanto richiesto e/o mancata iscrizione, la Cassa non potrà erogare il rimborso.

È compreso il rimborso del noleggio dell'apparecchiatura fisioterapica, se esplicitamente richiesto dal medico specialista al fine di realizzare la terapia prescritta.

Le **infiltrazioni articolari**, cioè la procedura medica che consiste nell'iniettare un farmaco direttamente all'interno delle articolazioni (vedi "definizioni" art. 3), vengono rimborsate se eseguite da medico chirurgo. Il rimborso delle infiltrazioni articolari è previsto per l'onorario del medico chirurgo che le effettua e non per l'eventuale costo aggiuntivo del medicinale o delle sostanze infiltrate.

Verranno rimborsate alle stesse condizioni le infiltrazioni riguardanti la **medicina rigenerativa**, non eseguite in sala operatoria (vedi Art. 3 "Definizioni").

La Cassa si riserva di chiedere il referto dell'accertamento strumentale attraverso il quale è stata diagnosticata la patologia (osteoarticolare o muscoloscheletrica) per la quale viene effettuata l'infiltrazione.

**Documentazione** Prescrizione del medico specialista con indicazione della patologia e della specifica terapia da eseguire; ricevuta fiscale/fattura (con dettaglio della terapia eseguita) del professionista oppure della struttura sanitaria o dello studio fisioterapico o della piscina comunale, con indicazione del nome e del titolo del professionista.

## 11.10) TRATTAMENTI LOGOPEDICI E RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA FINO A 16 ANNI

La Cassa rimborsa, limitatamente ai beneficiari che non abbiano compiuto il 16° anno di età, i trattamenti logopedici e la riabilitazione psicomotoria, con franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 1.700,00 per beneficiario.

È compresa la prima visita logopedica o psicomotoria ed il pacchetto multidisciplinare per la formulazione della diagnosi.

La prescrizione ha validità 12 mesi dalla data del rilascio.

**Documentazione** Prescrizione del medico specialista in pediatria, foniatria, otorinolaringoiatria o neuropsichiatria infantile con indicazione della patologia; ricevuta fiscale/fattura emessa dal logopedista o dal terapeuta della psicomotricità o dalla struttura sanitaria, con indicazione del nome e del titolo accademico del logopedista o del terapeuta della psicomotricità. La Cassa si riserva di verificare l'iscrizione al relativo Albo professionale. In caso di riscontro di titolo professionale non conforme a quanto richiesto e/o mancata iscrizione, la Cassa non potrà erogare il rimborso.

### 11.11) TRATTAMENTI CHIROPRACTICI ED OSTEOPATICI

La Cassa rimborsa i trattamenti chiropratici ed osteopatici per patologie osteoarticolari e muscoloscheletriche effettuati esclusivamente da medico chirurgo o fisioterapista o massofisioterapista iscritti all'Albo professionale dei fisioterapisti o all'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti, con franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 500,00 per nucleo familiare.

**Documentazione** Prescrizione di medico specialista in ortopedia o medicina fisica e riabilitazione con indicazione della patologia; ricevuta fiscale/fattura del professionista o della struttura sanitaria, con indicazione del nome del professionista.

## PLANTARI – SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PROTESI DI PARTI ANATOMICHE

### 11.12) PLANTARI

La Cassa rimborsa i plantari con franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 250,00 per nucleo familiare.

I plantari devono essere prescritti, a fronte di patologia, da medico specialista in ortopedia, medicina fisica e riabilitazione, medicina dello sport.

Per gli assistiti fino al compimento del 12° anno d'età la prescrizione specialistica si intende valida fino a 18 mesi dal rilascio.

**Documentazione** Prescrizione del medico specialista in ortopedia, medicina fisica e riabilitazione, medicina dello sport attestante la patologia; ricevuta fiscale/fattura.

### 11.13) PROTESI DI PARTI ANATOMICHE

La Cassa rimborsa:

- l'acquisto di protesi di parti anatomiche (vedi "Definizioni" art. 3) con franchigia del 20% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 3.000,00 per beneficiario
- la manutenzione e la riparazione delle protesi con franchigia del 20% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 1.000,00 per beneficiario.

**Documentazione** Certificazione medica attestante la patologia; ricevuta fiscale/fattura del fornitore.

## RICERCA MATERNITÀ E GRAVIDANZA

### 11.14) INSEMINAZIONE ASSISTITA/FECONDAZIONE ASSISTITA

La Cassa, per i casi di accertata infertilità, rimborsa le spese sostenute per le procedure d'inseminazione e/o fecondazione assistita relative al pick up e transfer (anche se effettuate in regime di ricovero), fino alla concorrenza del massimale annuo € 2.000,00 per nucleo familiare.

Tutte le spese sanitarie propedeutiche (a titolo esemplificativo isteroscopia, visite mediche ginecologiche, analisi del sangue, accertamenti diagnostici e di controllo), effettuate nei 120 giorni precedenti o successivi alla procedura, incluse quelle connesse ad altre patologie ginecologiche, verranno rimborsate con una franchigia del 20% fino ad un massimale aggiuntivo di € 500,00 anno/nucleo, compresi gli accertamenti di tipo genetico e di medicina predittiva. Sono escluse dal presente articolo la visita cardiologica, anestesiologicala, senologica ed i relativi accertamenti. **Le fatture relative alle spese propedeutiche devono essere inviate insieme a quelle inerenti alla procedura stessa.** La Cassa si riserva di verificare con la Commissione Medica interna la conformità della richiesta.

Saranno ammesse a rimborso le prestazioni eseguite sul partner femminile solo se fatturate al soggetto femminile che si sottopone alla prestazione. Sono esclusi i costi di qualsiasi medicinale e della crioconservazione. Nella PMA eterologa è escluso il rimborso delle spese inerenti ai gameti e delle spese mediche per il donatore.

**Documentazione** Prescrizione delle prestazioni propedeutiche (Protocollo PMA) rilasciata dal medico specialista o dal Centro di Medicina della Riproduzione; relazione della procedura di pick up/transfer; ricevuta fiscale/fattura della struttura sanitaria o del medico chirurgo.

## 11.15) GRAVIDANZA

La Cassa rimborsa, in caso di gravidanza accertata, le visite specialistiche ginecologiche e tutti gli esami diagnostici e di laboratorio fino alla concorrenza del massimale annuo di € 1.250,00 per nucleo familiare, elevato a € 1.500,00 nel caso di gravidanza gemellare o plurigemellare.

Le prestazioni, effettuate nel corso della gravidanza, non possono essere rimborsate con le modalità e le condizioni previste negli altri articoli del presente Nomenclatore. Le prestazioni di Amniocentesi, Villocentesi e le analisi del DNA fetale su sangue materno:

- vengono rimborsate fino a concorrenza del massimale di € 700,00 con franchigia del 20%. Nel caso di gravidanze gemellari o plurigemellari il massimale è elevato ad € 1.000,00.

Saranno ammesse a rimborso le prestazioni eseguite sul partner femminile solo se fatturate al soggetto femminile che si sottopone alla prestazione.

Sono escluse dal presente articolo la visita cardiologica, anestesiologicala, senologica ed i relativi accertamenti.

**Documentazione** **Certificazione del medico specialistica in ginecologia attestante lo stato di gravidanza, la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto; ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della struttura sanitaria.**

## PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

### 11.16) ODONTOIATRIA DA INFORTUNIO

La Cassa rimborsa le prestazioni odontoiatriche in caso di infortunio, documentato da contestuale referto del pronto soccorso, con franchigia del 30% fino alla concorrenza di € 1.500,00 ad evento. La prestazione è limitata al danno diretto subito e non a quello eventualmente indotto o causato da infortuni verificatisi precedentemente, né le conseguenze future che da tale infortunio possano derivare.

Le spese rimborsabili riguardano la riparazione del solo elemento dentario eventualmente danneggiato.

**Documentazione** **Certificato del pronto soccorso che documenta l'infortunio; ricevuta fiscale/fattura dell'odontoiatra/medico chirurgo odontoiatra/struttura sanitaria.**

**Dal referto del pronto soccorso ospedaliero dovrà essere evidente il collegamento tra l'infortunio e gli interventi odontoiatrici necessari.**

### 11.17) ESTRAZIONE DI OTTAVI (DENTI DEL GIUDIZIO)

La Cassa rimborsa le spese di estrazione degli ottavi (denti del giudizio) con franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 750,00 per nucleo familiare. Ai fini del rimborso, dovrà essere presentata l'immagine dell'ortopantomica eseguita prima dell'intervento e non oltre i 12 mesi precedenti, dalla quale dovrà risultare l'ottavo elemento dentario oggetto dell'estrazione.

L'**ortopantomica** verrà rimborsata secondo quanto previsto dall'art. 11.18.

**Documentazione** **Ortopantomica (sulla quale deve essere riportato, dalla struttura sanitaria, cognome e nome del beneficiario e data dell'esecuzione); ricevuta fiscale/fattura dell'odontoiatra/medico chirurgo odontoiatra/struttura sanitaria indicante l'elemento dentario estratto.**

### 11.18) RADIOLOGIA ODONTOIATRICA

La Cassa rimborsa i seguenti accertamenti radiologici con franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 250,00 per nucleo familiare:

• Ortopantomica
• Telecranio
• Tac dentascan
• Stratigrafia ATM
• Radiografie endorali periapicali

**Documentazione** **Copia degli accertamenti effettuati, riportanti nome del beneficiario e data di esecuzione; ricevuta fiscale/fattura dell'odontoiatra/medico chirurgo odontoiatra/struttura sanitaria indicante l'accertamento eseguito.**

### 11.19) GNATOLOGIA ODONTOIATRICA

La Cassa rimborsa le visite gnatologiche odontoiatriche e l'acquisto del bite notturno con franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 250,00 per nucleo familiare.

**Documentazione** **Dichiarazione di conformità o fotografie effettuate dal dentista con bite indossato riportanti nome del beneficiario e data di esecuzione; ricevuta fiscale/fattura dell'odontoiatra/medico chirurgo odontoiatra/struttura sanitaria.**

## 11.20) ORTODONZIA

La Cassa rimborsa le cure ortodontiche su dentizione mista o definitiva, con franchigia del 25% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 2.000,00 per nucleo familiare, elevato di € 300,00 in presenza di due figli minori che contemporaneamente sono in cura ortodontica con un programma che si sovrappone nel periodo.

**La prestazione si intende erogata per i beneficiari minorenni fino al giorno precedente al compimento del 18° anno di età.**

La prestazione comprende, oltre alle apparecchiature, anche la visita ortodontica e gli accertamenti radiologici finalizzati allo studio del caso (ortopanoramica, telecranio, dentascan).

**Documentazione** Studio del caso con fotografie effettuate dal dentista/studio dentistico; programma ortodontico indicante durata del trattamento e costo complessivo, eventualmente ripartito per gli anni di trattamento; ricevuta fiscale/fattura dell'odontoiatra/medico chirurgo odontoiatra/struttura sanitaria.

**Le fatture dovranno indicare la prestazione ortodontica e dovranno essere emesse prima del compimento del diciottesimo anno di età.**

## LENTI DA VISTA E APPARECCHI ACUSTICI

### 11.21a) Lenti da vista

La Cassa rimborsa le lenti da vista con una franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuale di € 250,00 per beneficiario.

Il massimale annuale è elevato ad € 350,00 per i beneficiari che presentino un difetto di rifrazione superiore alle 5 diottrie, per almeno un occhio.

L'acquisto delle lenti da vista deve essere giustificato da prescrizione del medico oculista che certifichi l'avvenuta modificazione della capacità visiva dell'occhio (modifica del visus) e la necessità di nuove lenti rispetto a quelle in uso dal paziente, perché non più efficaci.

La **prescrizione oculistica:**

- non può essere utilizzata in due anni sanitari diversi, anche se redatta separatamente per due difetti visivi distinti,
- deve essere di data non anteriore ai 6 mesi dall'acquisto,
- non è richiesta per gli assistiti fino al compimento del 14° anno d'età.

Si intendono comprese anche lenti a contatto a lunga durata (utilizzo minimo di sei mesi), con esclusione di quelle di tipo usa e getta.

Le lenti curative ed ortocheratologiche sono escluse dal rimborso, salvo quelle indicate all'art. 11.21b.

**Documentazione** **Certificazione dell'oculista che attesti la modifica del visus indicando la differenza di diottrie rispetto ai valori precedenti; ricevuta fiscale/fattura dell'ottico con specifica indicazione del tipo di lenti e marca, prezzo delle sole lenti distinto dalla montatura.**

### **11.21b) Lenti a contatto RGP/sclerali/ibride per cheratocono o per trapiantati di cornea**

La Cassa rimborsa le lenti a contatto RGP/sclerali/ibride per cheratocono o per trapiantati di cornea con applicazione di una franchigia pari al 30% e fino alla concorrenza del massimale di € 300,00 all'anno per beneficiario.

**Documentazione** **Prescrizione delle lenti rilasciata dall'oculista con indicazione della patologia; ricevuta fiscale/fattura dell'ottico con indicazione del tipo di lente acquistata.**

## **11.22) APPARECCHI ACUSTICI**

La Cassa rimborsa l'acquisto e l'eventuale riparazione di apparecchi acustici in caso di ipoacusia fino a concorrenza del massimale annuale di € 2.500,00 per nucleo familiare.

L'acquisto deve avvenire dietro prescrizione del medico specialista, a seguito di esame audiometrico. Il massimale resta invariato anche se l'acquisto viene suddiviso con l'emissione di due fatture separate in esercizi sanitari diversi consecutivi.

**Documentazione** **Prescrizione del medico otorino; esame audiometrico effettuato presso la struttura sanitaria pubblica; ricevuta fiscale/fattura del fornitore che fornisce o ripara l'apparecchiatura.**

## **ASPORTAZIONI DERMATOLOGICHE**

### **11.23) ASPORTAZIONI DERMATOLOGICHE DI NATURA BENIGNA**

La Cassa rimborsa le asportazioni dermatologiche di neoformazioni cutanee benigne, anche se effettuate in ambiente chirurgico, con franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 300,00 per nucleo familiare, compresa la visita effettuata contestualmente ed indicata nella ricevuta fiscale.

La prestazione è prevista solo se effettuata da medico specialista in dermatologia o chirurgia generale, in caso di asportazione di:

• Nevi	• Angiomi
• Cisti	• Verruche
• Cheratosi	• Fibromi
• Lipomi	• Molluschi contagiosi

L'eventuale esame istologico effettuato sul materiale asportato viene rimborsato nei termini previsti all'art. 11.5. Vengono valutate eccezionalmente per questa garanzia le prestazioni chirurgiche rese dallo specialista in chirurgia plastica, purché venga effettuato l'esame istologico contestuale che deve essere allegato.

Rimane esclusa dal rimborso l'eliminazione degli inestetismi cutanei (esclusi dall'art. 12).

**Documentazione** Relazione del medico specialista in dermatologia/chirurgia generale descrittiva della prestazione; ricevuta fiscale/fattura del medico specialista o della struttura sanitaria.

## VACCINI

### 11.24) VACCINO HPV 9 VALENTE (PREVENZIONE DAL PAPILOMAVIRUS UMANO)

La Cassa rimborsa il vaccino contro il Papillomavirus. La prestazione sanitaria viene erogata, fino alla concorrenza del massimale annuo di € 280,00 per beneficiario.

**Documentazione** Ricevuta fiscale/fattura/scontrino della farmacia descrittivo del codice fiscale del beneficiario e del codice AIC.

### 11.25) VACCINO ANTINFLUENZALE

La Cassa rimborsa le spese per l'acquisto del vaccino antinfluenzale e per la somministrazione da parte del MMG (Medico Medicina Generale) o PLS (Pediatra Libera Scelta) o dell'Ufficio di Igiene Pubblica. La presente prestazione sanitaria viene erogata fino alla concorrenza del massimale annuo di € 25,00 per beneficiario.

**Documentazione** Ricevuta fiscale/fattura/scontrino della farmacia descrittivo del codice fiscale del beneficiario e del codice AIC, fattura del medico o della struttura sanitaria per la somministrazione del vaccino.

## OMEOPATIA E AGOPUNTURA

### 11.26) PRESTAZIONI OMEOPATICHE, AGOPUNTURA

La Cassa rimborsa le visite mediche omeopatiche, i relativi accertamenti (vega test, biorisonanza, EAV, etc.) e le prestazioni di agopuntura con franchigia del 50% fino alla concorrenza del massimale annuale di € 500,00 per nucleo familiare.

Le prestazioni omeopatiche o di agopuntura devono essere effettuate esclusivamente da medico chirurgo.

**Documentazione** **Certificazione del medico chirurgo che ha effettuato la prestazione con indicazione della patologia; ricevuta fiscale/fattura della struttura sanitaria o del medico.**

## PSICOTERAPIA

### 11.27) PSICOTERAPIA E COLLOQUI PSICOLOGICI

La Cassa rimborsa la psicoterapia e i colloqui psicologici con:

- franchigia del 20% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 800,00 per nucleo familiare, elevato a € 1.000,00 in caso di beneficiari vittime di bullismo, violenza di genere e comunque per tutti i beneficiari che non abbiano compiuto il 18° anno di età.

**Documentazione** **Ricevuta fiscale/fattura dello psicologo iscritto all'albo di categoria dell'Ordine Nazionale degli Psicologi o della struttura sanitaria; relazione clinica del medico specialista o dello psicologo solo per i casi di bullismo, violenza di genere.**

## PRESTAZIONI RISERVATE AI TITOLARI DI DISABILITÀ CON INVALIDITÀ INPS

### 11.28) PRESTAZIONI RIABILITATIVE PER ASSISTITI AFFETTI DA DISABILITÀ RICONOSCIUTA

La Cassa rimborsa le prestazioni riabilitative/terapeutiche a favore di assistiti affetti da disabilità riconosciuta superiore ai due terzi, connesse alle patologie che concorrono alla condizione di invalidità/handicap, riportate nel relativo certificato di riconoscimento della disabilità.

La prestazione sanitaria viene erogata con franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 3.500,00 per beneficiario.

**Documentazione** Prescrizione del medico curante con evidenza della correlazione con l'invalidità certificata; certificato di invalidità rilasciato dall'INPS o certificato di riconoscimento dell'handicap rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale; ricevuta fiscale/fattura della terapia riabilitativa resa da professionisti sanitari iscritti al relativo Albo di categoria.

### 11.29) PRESIDI/APPARECCHIATURE SANITARIE PER ASSISTITI AFFETTI DA DISABILITÀ RICONOSCIUTA

La Cassa rimborsa presidi/apparecchiature sanitarie, acquistati da assistiti affetti da disabilità riconosciuta superiore ai due terzi, fino a concorrenza del massimale annuo di € 1.000,00 per beneficiario, se connessi alle patologie che concorrono alla condizione di invalidità/handicap, riportate nel relativo certificato di riconoscimento.

Il rimborso di apparecchiature informatiche e di comunicazione è riservato esclusivamente a beneficiari affetti da disabilità intellettive o da deficit sensoriale.

**Documentazione** Prescrizione del medico curante con evidenza della correlazione con l'invalidità certificata; certificato di invalidità rilasciato dall'INPS o certificato di riconoscimento dell'handicap rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale; ricevuta fiscale/fattura con l'indicazione dell'IVA agevolata al 4%.

## MALATTIE DI CARATTERE ONCOLOGICO

### 11.30) PATOLOGIE ONCOLOGICHE

La Cassa rimborsa le seguenti spese pertinenti a patologia oncologica:

**a. acquisto di parrucca** fino a concorrenza del massimale annuo per nucleo familiare di € 250,00.

**Documentazione** Certificazione medica giustificativa; ricevuta fiscale/fattura emessa dal soggetto autorizzato alla vendita;

**b. supporto psicoterapico** effettuato da psicoterapeuta, con franchigia del 20% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 500,00 per nucleo familiare.

**Documentazione** Certificazione rilasciata dallo stesso psicoterapeuta descrittiva della causa/disturbo/patologia; ricevuta fiscale/fattura dello psicoterapeuta iscritto

**all'albo di categoria dell'Ordine Nazionale Psicologi o all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.**

- c. linfo-drenaggio**, effettuato da fisioterapista e prescritto a seguito dell'asportazione dei linfonodi con franchigia del 30% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 800,00 per nucleo familiare.

**Documentazione** Prescrizione del medico specialista, ricevuta fiscale/fattura del centro medico presso il quale viene effettuata la prestazione, del fisioterapista o massofisioterapista che l'ha effettuata o dello studio fisioterapico. Il professionista dovrà risultare iscritto all'Albo professionale di categoria.

- d. prestazioni sanitarie di controllo** effettuate dopo la conclusione del periodo di follow up, sostenute a seguito di patologia oncologica pregressa e ad essa correlate, con franchigia del 20% fino alla concorrenza del massimale annuo di € 1.000,00 per nucleo familiare.

**Documentazione** Prescrizione del medico specialista; ricevuta fiscale/fattura del medico o della struttura sanitaria.

## RECUPERO TOSSICODIPENDENZA ED ETILISMO

### 11.31) RECUPERO DA TOSSICODIPENDENZA ED ETILISMO

La Cassa riconosce un'indennità di € 2.000,00 per evento per nucleo familiare, in caso di ricovero continuativo del beneficiario presso comunità terapeutiche per il recupero della tossicodipendenza e dell'etilismo riconosciute dallo Stato, Regioni e Comuni.

La prestazione è erogata su presentazione di opportuna dichiarazione della comunità terapeutica che comprovi il compimento del programma terapeutico predisposto, la cui durata non deve essere inferiore a 24 mesi.

**Documentazione** Dichiarazione della comunità terapeutica che comprovi il compimento del programma terapeutico predisposto la cui durata non deve essere inferiore a 24 mesi.

## ESTERO

### 11.32) TRASPORTO DELLA SALMA

In caso di morte del beneficiario all'estero, la Cassa rimborsa le spese per il trasporto della salma al luogo di sepoltura in Italia, fino alla concorrenza del massimale annuo di € 1.500,00 per nucleo familiare.

Sono escluse dal rimborso le spese relative a cerimonie funebri, l'inumazione e ogni spesa accessoria.

**Documentazione** **Certificato di morte; fattura della ditta che ha eseguito il trasporto o documentazione equipollente fiscalmente valida.**

### 11.33) PRESTAZIONI ALL'ESTERO

Le prestazioni sanitarie previste dal presente Nomenclatore Annuale per le quali il beneficiario intenda rivolgersi a strutture estere devono essere preventivamente autorizzate dalla Cassa che si riserva di richiedere all'interessato tutta la documentazione che dovesse ritenere necessaria.

**Tutta la documentazione in lingua straniera dovrà essere accompagnata dalla traduzione integrale in italiano.**

## NUTRIZIONE

### 11.34) PRESTAZIONI NUTRIZIONISTICHE

La Cassa rimborsa le prestazioni effettuate da medico dietologo, biologo nutrizionista e dietista, prescritte da medico specialista per uno stato patologico, con franchigia del 20% fino ad un massimo di € 200,00 all'anno per nucleo familiare.

**Documentazione** **Prescrizione del medico specialista con indicazione della patologia; ricevuta fiscale/fattura del professionista o della struttura, con indicazione del nome e del titolo del professionista.**



# ESCLUSIONI



## CAPITOLO 4 - ESCLUSIONI

### Articolo 12

#### Limiti delle prestazioni

---

**Sono escluse dal rimborso tutte le prestazioni non specificatamente previste negli articoli che precedono. Inoltre, non sono ammesse a rimborso le spese relative a:**

- 1. Cure/terapie**, comprese le cure omeopatiche, i medicinali e i vaccini (eccetto quelli previsti dai precedenti articoli);
- prestazioni che non siano rese da medici chirurghi o dai professionisti sanitari esplicitamente previsti dagli articoli del Nomenclatore;
- intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti;
- prestazioni mediche riguardanti trattamenti sclerosanti, scleromousse, terapie vascolari in genere, mesoterapia e simili;
- chirurgia plastica, salvo per i neonati che non abbiano compiuto il 3° anno di età e quella a scopo ricostruttivo da infortunio e da intervento demolitivo, sia in ricovero che ambulatoriale. Verrà ammesso al rimborso anche il primo intervento per il bilanciamento del controlaterale post mastectomia;
- infortuni sofferti sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o simili (non assunte a scopo terapeutico) alcool e sostanze psicotrope;
- conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- cure e prestazioni di qualsiasi genere, anche chirurgiche, di qualsiasi patologia odontoiatrica, odontostomatologica o paradontale o di altre patologie ad esse correlate o da esse causate, quando non siano rese necessarie da infortunio accertato da referto del pronto soccorso;
- analisi di laboratorio e le procedure medico-chirurgiche previste per il trattamento delle cellule staminali;
- medicina preventiva (predittività), sperimentale e/o di ricerca e/o alternativa;
- ricoveri e prestazioni avvenuti in "Beauty Farm", alberghi, case o centri della salute o del benessere, centri estetici o istituti assimilabili, palestre, piscine, centri sportivi, anche se gestiti da personale medico o di proprietà di medici, anche se specialisti, o annessi a centri medici;

12. prestazioni, di qualsiasi genere a carattere estetico o con finalità estetica e prestazioni, di qualsiasi genere, ad esse conseguenti o riconducibili;
13. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive, nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso (salvo quanto previsto dagli articoli precedenti);
14. aborto volontario non terapeutico;
15. ricoveri in strutture sanitarie di lunga permanenza e lungodegenza (RSA, RSP, Hospice, cronicari, case di riposo e simili) ancorché qualificate come cliniche o case di cura o case della salute;
16. prestazioni di routine e/o controllo, comunque eseguite, se non previste specificamente nei capitoli del presente Nomenclatore Annuale delle prestazioni;
17. prestazioni non previste dai protocolli sanitari di follow-up o successive al termine dello stesso (salvo quanto previsto dall'articolo 11.30 lettera d);
18. prestazioni di ogni genere, mediche o chirurgiche a carattere di prevenzione/check-up;
19. i ricoveri, sia in regime ordinario che in day hospital, effettuati privatamente ed aventi esclusivo fine di eseguire visite/accertamenti/terapie/cure/interventi chirurgici che possano essere effettuati ambulatorialmente, senza recare pregiudizio alla salute del paziente;
20. prestazioni, anche chirurgiche, inappropriate o che qualora non venissero effettuate non verrebbe arrecato pregiudizio alla salute dell'assistito;
21. prestazioni, anche chirurgiche, che rechino pregiudizio alla salute del paziente o non riconosciute dai protocolli medici scientifici;
22. prestazioni, di qualsiasi genere, non consentite dalla legge italiana;
23. presidi/dispositivi definiti "usa e getta" e kit per l'autoprelievo;
24. prestazioni mediche e sanitarie effettuate in farmacia ad eccezione delle seguenti prestazioni refertate da medico specialista tramite telemedicina: elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco e spirometria, previste agli artt. 11.4 e 11.5;
25. prestazioni mediche e sanitarie finalizzate al rilascio di certificazioni, ad eccezione della visita specialistica medico sportiva prevista al punto 11.7 b.

# ALLEGATI

## ELENCO INTERVENTI CHIRURGICI

**Ai fini del raddoppio del massimale di cui all'art. 10) del Nomenclatore delle prestazioni si considerano gli interventi appresso indicati dell'Allegato 1.**

**Inoltre, il limite massimo di rimborso sulla retta di degenza e le franchigie non vengono applicati. L'IVA è sempre esclusa dal rimborso.**

### CARDIOCHIRURGIA

- Valvuloplastica a cuore aperto senza sostituzione.
- Sostituzione valvolare singola o multipla.
- Interventi per malformazioni del cuore o dei grossi vasi.
- Resezione cardiaca (per aneurisma, infarto, tumore).
- Asportazione corpi estranei o tumori del cuore.
- Reinterventi in CEC per protesi valvolari o settali, bypass Ao-Co.

### CHIRURGIA VASCOLARE

- Interventi sull'aorta toracica e addominale compreso bypass aorto-bisiliaco o bifemorale.
- Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi: carotidi, vertebrali, succlavie, renali, iliache, femorale.
- Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca.

### NEUROCHIRURGIA

- Anastomosi dei vasi intra-extra cranici.
- Asportazione di tumori o aneurismi endocranici.
- Asportazione di tumori orbitali per via endocranica.
- Interventi endorachidei per asportazione di tumori, cordotomie, rizotomie meningomidollari.
- Interventi per tumori della base cranica per via transorale.
- Interventi sulla cerniera atlo-occipitale.
- Interventi sull'ipofisi per via transfenoidale.
- Neurotomia retrogasseriana o sezione intracranica di altri nervi.
- Rizotomia chirurgica intracranica.
- Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari.

### OCULISTICA

- Interventi per neoplasie del globo oculare.
- Intervento di enucleazione del globo oculare.

**CHIRURGIA TORACICA**

- Pneumonectomia, pleuropneumonectomia.
- Lobectomia polmonare o resezione segmentaria.
- Resezione bronchiale con reimpianto.
- Interventi per fistole del moncone bronchiale dopo exeresi lobare o polmonare.
- Interventi sul mediastino per tumori.

**CHIRURGIA GENERALE**

- Tiroidectomia per tumori maligni.
- Esofagectomia totale.
- Gastrectomia totale.
- Esofago-gastrectomia per via toraco-laparotomica.
- Anastomosi porta-cava o spleno-renale o mesenterica-cava.
- Pancreaticoduodenectomia radicale.
- Interventi per la ricostruzione delle vie biliari.
- Colectomia totale con linfadenectomia.
- Amputazione del retto per via addomino-perineale o addomino-sacrale.
- Mastectomia per tumore.
- Resezione epatica.

**CHIRURGIA PEDIATRICA**

- Asportazione tumore di Wilms.
- Atresia dell'esofago.
- Atresia dell'ano semplice: abbassamento addomino-perineale.
- Atresia dell'ano con fistola retto-ureterale, retto-vulvare: abbassamento addomino-perineale.
- Fistola congenita dell'esofago.
- Interventi per fistole e cisti del canale onfalomesenterico con resezione intestinale.
- Megacolon: resezione anteriore; operazione addomino-perineale secondo Duhamel o Swenson.
- Interventi per megauretere.
- Polmone cistico o policistico (lobectomia o pneumonectomia).
- Spina bifida: mielomeningocele.

**CHIRURGIA GINECOLOGICA**

- Eviscerazione pelvica.
- Vulvectomy allargata con linfadenectomia.
- Isterectomia totale con annessiectomia.

**CHIRURGIA ORTOPEDICA**

- Artrodesi vertebrali per via anteriore.
- Interventi chirurgici sul midollo spinale per patologie oncologiche maligne.
- Interventi demolitivi per asportazione dei tumori ossei.

**CHIRURGIA OTORINOLARINGOIATRICA E MAXILLO-FACCIALE**

- Interventi demolitivi del massiccio facciale.
- Interventi demolitivi del cavo oro-faringeo.
- Laringectomia totale, laringofaringectomia.
- Intervento per neurinoma dell'ottavo paio.

**CHIRURGIA UROLOGICA**

- Nefrectomia radicale per tumore.
- Nefro-ureterectomia totale.
- Cistectomia radicale con ureterosigmoidostomia.
- Uretero-ileo anastomosi mono o bilaterale.
- Prostatectomia radicale con linfadenectomia per tumore.
- Interventi di orchietomia con linfadenectomia per neoplasia testicolare.

**TRAPIANTI D'ORGANO**

- Tutti.

## ELENCO INTERVENTI CHIRURGICI

Per gli interventi elencati nell'allegato 2), in relazione all'articolo 10.1.1 verrà applicata una franchigia del 15% per i punti a. b. c., ed una franchigia del 10% per i punti d. e., mantenendo il massimale di € 110.000,00. L'IVA è sempre esclusa dal rimborso.

### CARDIOCHIRURGIA

- Bypass aorto-coronarico singolo o multiplo con prelievo di vasi.

### CHIRURGIA TORACICA

- Asportazione totale del timo.

### CHIRURGIA GENERALE

- Quadrantectomia per tumore.

### CHIRURGIA ORTOPEDICA

- Artroprotesi totale di spalla.
- Artroprotesi totale di anca.
- Artroprotesi totale di ginocchio.
- Artroprotesi totale di caviglia.
- Interventi per rimozione e reimpianto di protesi d'anca o di ginocchio.

### CHIRURGIA VASCOLARE

- Interventi per stenosi o aneurismi sui seguenti vasi arteriosi: radiale, ulnare, tibiale.

### CHIRURGIA UROLOGICA

- Surrenalectomia.

## PRESTAZIONE LTC – STATI DI NON AUTOSUFFICIENZA

### COPERTURA LTC 2008-2022

Per i soggetti riconosciuti in LTC con sinistri aperti fino al 31/12/22 presso la Compagnia Assicuratrice Unisalute SpA resteranno in vigore le condizioni previste dai contratti in essere nell'anno di riconoscimento in LTC. I soggetti già riconosciuti in LTC e destinatari del Piano A potranno continuare a beneficiare anche del massimale annuo pari ad € 5.000,00, messo a disposizione da Cassa Mutua Nazionale per il rimborso di prestazioni sanitarie non previste dal Nomenclatore (per esempio prestazioni odontoiatriche, terapie in genere, presidi anche non previsti in cartella clinica, ...), e prestazioni socio sanitarie (per esempio retribuzioni per badante e relativi contributi versati all'INPS, prestazioni alla persona fatturate da cooperative, degenze presso RSA o strutture di lungodegenza, ausili, trasporti in ambulanza, ...), presentando l'idonea documentazione.

### COPERTURA LTC 2023-2025

#### PIANO A

Destinatari della prestazione: tutti i Destinatari in servizio e quelli in quiescenza, con data di pensionamento dal 01/01/2008 in poi, che hanno mantenuto l'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale e la copertura LTC attraverso il versamento dell'apposito contributo.

**Durata della polizza:** 01/01/2023-31/12/2025

**Cessazione della prestazione:** Cessazione dell'iscrizione a CMN per qualsiasi causa; decesso del Destinatario.

#### La prestazione si articola in:

##### **a. Copertura LTC permanente a 40 punti:**

**la copertura per gli stati di non autosufficienza permanente prevede un massimale da erogare sotto forma di servizi oppure come rendita vitalizia in favore dei destinatari come sopra individuati, al quale, da quest'anno, si aggiunge un'ulteriore prestazione erogata da Cassa Mutua Nazionale, di seguito descritta.**

Per poter beneficiare della copertura, ciascun destinatario interessato, per il quale dallo schema per l'accertamento dell'insorgere di non autosufficienza (art. 4, Polizza A) risulti accertato un punteggio di almeno 40 punti, deve prendere attenta visione del testo della polizza ed aprire autonomamente il sinistro con la Compagnia Assicuratrice, nei termini e modalità descritti nella stessa polizza e nella "Guida al Piano Sanitario-Polizza A".

Nessuna denuncia di sinistro o altre comunicazioni devono essere effettuate per il tramite della Cassa Mutua Nazionale.

**L'indennizzo assicurativo, o l'erogazione di prestazioni di pari importo, previsto per il triennio è pari a € 10.000,00 annui** e verrà erogato per il tramite di Cassa Mutua Nazionale secondo le scadenze previste dalla polizza. Termini e modalità della copertura sono descritti nel testo della "Polizza sanitaria A - Copertura Collettiva per stati di non autosufficienza per il personale delle Banche di Credito Cooperativo Iscritto a Cassa Mutua Nazionale" pubblicato sul portale della Cassa Mutua Nazionale ([www.cmn.bcc.it](http://www.cmn.bcc.it)).

La copertura assicurativa prevede inoltre, nei casi di erogazione diretta della prestazione di assistenza (art. 5.1 polizza A), la costruzione del Piano Assistenziale Individualizzato (definito P.A.I.) e l'assistenza del Case Manager, un infermiere con spiccate caratteristiche finalizzate alle problematiche legate alla non autosufficienza (cfr. scheda informativa sul "Case Manager" pubblicata sul portale della Cassa Mutua Nazionale [www.cmn.bcc.it](http://www.cmn.bcc.it)).

All'indennizzo previsto dalla Compagnia, **si aggiunge un'ulteriore prestazione da parte di Cassa Mutua Nazionale, in base alla scelta che il soggetto riconosciuto in LTC da Unisalute effettuerà tra le seguenti alternative:**

- **Erogazione di un ulteriore massimale annuo pari ad € 10.000,00 sotto forma di indennizzo**
- **Rimborso delle spese socio sanitarie e socio assistenziali destinate al soggetto in LTC fino ad un massimo di € 18.000.** A titolo esemplificativo potranno essere rimborsate terapie in genere, presidi anche non previsti in cartella clinica, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di assistenza alla persona, connesse allo stato di non autosufficienza, fatturate da apposite cooperative sociali o risultanti da idonea documentazione di lavoro (retribuzioni per badante e relativi contributi versati all'INPS), ausili e trasporti in ambulanza/con mezzi idonei da e verso strutture sanitarie, spese sostenute per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

La prima scelta dovrà essere effettuata in seguito alla comunicazione di riconoscimento in LTC tramite l'apposito modulo e potrà essere modificata annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno in cui dovrà rendersi operativa la modifica.

Inoltre, ai Destinatari che hanno aperto il sinistro con la Compagnia Assicuratrice, per i quali dallo schema per l'accertamento dell'insorgere di non autosufficienza risulta accertato un punteggio di almeno 40 punti, ma la Compagnia Assicuratrice non abbia ancora erogato l'indennizzo previsto dalla polizza LTC in quanto la pratica è in fase di istruttoria, la Cassa rimborsa, fino a concorrenza del massimale una tantum di € 20.000,00, le spese sostenute per l'acquisto di presidi sanitari, ausili terapeutici, strutture mobili finalizzate al superamento delle barriere architettoniche.

Sono esclusi da tale prestazione i casi di non autosufficienza conseguenti a quanto descritto al Punto B.2 della Polizza A (Rischi esclusi).

#### **Documentazione**

- richiesta di rimborso
- copia del "fascicolo di richiesta di apertura del sinistro" trasmesso alla Compagnia Assicuratrice per l'apertura del sinistro
- ricevute fiscali emesse da ortopedie, fornitori di presidi e ausili.

#### **b. Copertura LTC permanente con punteggio tra 20 e 35 punti:**

per i soggetti, come sopra individuati, che raggiungono un punteggio di non autosufficienza compreso tra 20 e 35 punti, la Compagnia prevede la possibilità di usufruire di un servizio di assistenza domiciliare "Home Caring" con un massimale di € 2.000,00 per il triennio 2023-2025 (Art. 5.3 della Polizza A).

In seguito al riconoscimento del punteggio compreso tra 20 e 35 punti da parte della Compagnia Unisalute, l'assistito potrà beneficiare di un massimale pari ad € 5.000,00 annui, sino alla scadenza della polizza assicurativa, per il rimborso delle spese socio sanitarie e socio assistenziali, presentando a Cassa Mutua Nazionale la richiesta di rimborso in forma cartacea corredata della documentazione di seguito indicata.

#### **Documentazione**

- documento inoltrato da Unisalute con riconoscimento del punteggio
- modulo di richiesta rimborso (CMS) barrando la casella "Prestazioni LTC"
- ricevute fiscali inerenti alle prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali (terapie in genere, presidi anche non previsti in cartella clinica, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di assistenza alla persona, connesse allo stato di non autosufficienza, fatturate da cooperative sociali o risultanti da idonea documentazione di lavoro con presentazione di busta paga, ausili e trasporti in ambulanza/con mezzi idonei da e verso strutture sanitarie).

#### **c. Prestazione LTC temporanea a 30 punti:**

la prestazione è riservata ai Destinatari, come sopra individuati, in condizione di non autosufficienza temporanea, con punteggio di 30 punti, calcolato sulla base dello schema di accertamento delle 6 ADL, riscontrato e certificato sull'apposita modulistica dal medico curante. La richiesta sarà valutata da parte della Commissione Medica della Cassa Mutua Nazionale.

A seguito dell'approvazione, la Cassa rimborsa le spese sostenute, di seguito descritte, fino a concorrenza del massimale una tantum di € 5.000,00 dalla data di insorgenza dello stato di LTC per il periodo massimo di 5 mesi, nei casi di:

- i. LTC temporanea a 30 punti;
- ii. LTC presumibilmente permanente a 40 punti, in attesa del riconoscimento da parte della Compagnia assicuratrice, da attivare nel periodo intercorrente tra la richiesta inoltrata alla Compagnia ed il riconoscimento dello stato di non autosufficienza permanente.

Sono esclusi da tale prestazione i casi di non autosufficienza conseguenti a quanto descritto al Punto B.2 della polizza A (Rischi esclusi).

#### **Documentazione**

- modulo con relazione medica sulle cause della perdita di non autosufficienza compilato dal MMG (medico di medicina generale)
- documentazione sanitaria utile al riscontro della temporanea perdita di autosufficienza
- ricevute fiscali inerenti alle prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali (terapie in genere, presidi anche non previsti in cartella clinica, prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di assistenza alla persona, connesse allo stato di non autosufficienza, fatturate da cooperative sociali o risultanti da idonea documentazione di lavoro con presentazione di busta paga, ausili e trasporti in ambulanza/con mezzi idonei da e verso strutture sanitarie).

Le prestazioni previste al terzo capoverso del punto a) (massimale una tantum di € 20.000,00) e quelle previste al punto c) (massimale una tantum di € 5.000,00) non sono, in alcun modo, tra loro cumulabili.

**PIANO B**

**Destinatari della prestazione:** tutti i soggetti iscritti alla Cassa Mutua Nazionale non rientranti nella Polizza A.

**Durata della polizza:** 01/01/2023-31/12/2025

**Cessazione della prestazione:** cessazione dell'iscrizione a CMN per qualsiasi causa; decesso del Destinatario.

**a. Copertura assicurativa LTC permanente a 40 punti:**

la copertura per gli stati di non autosufficienza permanente è disciplinata dal Contratto Assicurativo stipulato in favore dei destinatari della prestazione come sopra individuati. Per poter beneficiare della copertura, ciascun destinatario interessato, per il quale dallo schema per l'accertamento dell'insorgere di non autosufficienza (art. 4, polizza B) risulti accertato un punteggio di almeno 40 punti, deve prendere attenta visione del testo della polizza ed aprire autonomamente il sinistro con la Compagnia Assicuratrice, nei termini e modalità descritti nella stessa polizza e nella "Guida all'utilizzo della Copertura LTC-Piano B".

Nessuna denuncia di sinistro o altre comunicazioni devono essere effettuate per il tramite della Cassa Mutua Nazionale.

**L'indennizzo assicurativo, o l'erogazione di prestazioni di pari importo, previsto per il triennio 2023-2025, è pari a € 2.000,00** e verrà erogato per il tramite di Cassa Mutua Nazionale. Termini e modalità della copertura sono descritti nel testo della "Polizza sanitaria B - Copertura Collettiva per stati di non autosufficienza per gli assistiti di Cassa Mutua Nazionale non rientranti nella polizza A" pubblicata sul portale della Cassa Mutua Nazionale ([www.cmn.bcc.it](http://www.cmn.bcc.it)).

La copertura assicurativa prevede inoltre, nei casi di erogazione diretta della prestazione di assistenza (art. 5.1 polizza B), la costruzione del Piano Assistenziale Individualizzato (definito P.A.I.) e l'assistenza del Case Manager, un infermiere con spiccate caratteristiche finalizzate alle problematiche legate alla non autosufficienza (cfr. scheda informativa sul "Case Manager" pubblicata sul portale della Cassa Mutua Nazionale [www.cmn.bcc.it](http://www.cmn.bcc.it)).

**b. Copertura LTC permanente con punteggio tra 20 e 35 punti:**

per i soggetti che raggiungono un punteggio di non autosufficienza compreso tra 20 e 35 punti, la Compagnia prevede la possibilità di usufruire di un servizio di assistenza domiciliare "Home Caring" con un massimale di € 500,00 per il triennio 2023-2025.

**PIANO C AD ADESIONE VOLONTARIA**

**Destinatari della prestazione:** tutti i soggetti destinatari della Polizza B che non abbiano compiuto il 70° anno di età e che non rientrino nei casi di non assicurabilità previsti al Punto B della Polizza C.

**Durata della polizza:** annuale

**Copertura assicurativa:** consente, a fronte del pagamento di un premio variabile in base all'età dell'assicurato (tra i 40,00 e i 400,00 euro annui, come descritto all'art. 9 della "Polizza C - Copertura per stati di non autosufficienza ad adesione per gli assistiti dei Cassa Mutua Nazionale non rientranti nella polizza A e integrativa alla polizza B"), di ottenere un'ulteriore prestazione pari ad € 4.300,00 annui, in aggiunta a quella prevista dalla Polizza B, raggiungendo così una prestazione complessiva, nei casi di insorgenza dello stato di non autosufficienza permanente, così come definita all'art. 6 della Polizza C, pari ad € 6.300,00 annui.

Il premio per tale copertura verrà versato dal Destinatario, titolare del nucleo familiare iscritto alla Cassa Mutua Nazionale, direttamente alla Compagnia Assicuratrice, secondo le modalità che verranno comunicate all'atto della sottoscrizione della copertura, la quale potrà avvenire solo nel periodo di apertura della finestra di sottoscrizione.



**Cassa Mutua Nazionale**  
PER IL PERSONALE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

00184 Roma – Via Massimo d'Azeglio, 33  
Centralino 06 7207.9220  
[www.cmn.bcc.it](http://www.cmn.bcc.it) – e-mail: [info@cmn.bcc.it](mailto:info@cmn.bcc.it)

**VUOI SAPERNE DI PIÙ?  
CHIAMACI!**